Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Giovedì, 18 agosto** — **Numero 192**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 559 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Bologna, deliberato in adunanza 21 giugno 1909 da quel Consiglio provinciale;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore del lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Veduto il titolo 4° del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura ed i regolamenti generale e speciale, per l'esecuzione di dette disposizioni, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, nn. 157 e 158;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Bologna, deliberato addì 21 giugno 1909 da quel Consiglio provinciale, con le modifiche ed aggiunte introdottevi in virtù dell'art. 74 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare che, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli* FANI.

REGOLAMENTO SPECIALE
per la coltivazione del riso nella provincia di Bologna.

Art. 1.

La coltivazione del riso nella provincia di Bologna, oltrechè dalle disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, 1° agosto 1907, n. 636, e dei regolamenti, generale e speciale, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, nn. 157 e 158, è retta dalle norme contenute nel presente regolamento provinciale.

Art. 2.

Nella provincia di Bologna la coltivazione del riso è permessa soltanto alle distanze minime seguenti:

a) dagli aggregati di abitazioni aventi una popolazione superiore ai 50,000 abitanti, km. 5;

b) da quelli aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, km. 1;

c) da quelli aventi una popolazione superiore ai 2500 abitanti, metri 500;

d) da quelli aventi una popolazione superiore ai 1200 abitanti, metri 250;

e) da quelli aventi una popolazione superiore ai 600 abitanti, metri 150;

f) da quelli aventi una popolazione superiore ai 300 abitanti, metri 100;

g) da quelli aventi una popolazione da 100 a 300 abitanti, metri 50;

h) dagli altri aggregati e case sparse, metri 10;

i) dai cimiteri, metri 100.

La distanza si misura in linea retta fra i punti più vicini del perimetro dell'aggregato di abitazione, o dell'abitazione vera per le case isolate (esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili) e del perimetro dei terreni coltivati a risaia.

Saranno prescritte distanze maggiori, quando per altimetria, configurazione e natura dei terreni sia riconosciuto che la coltivazione a risaia possa essere causa di malsania.

La popolazione degli aggregati di abitazioni si calcola in base ai risultati del censimento ufficiale del Regno.

Art. 3.

Gli stabilimenti industriali sono considerati, agli effetti delle distanze indicate nel precedente articolo, come gli aggregati di pari popolazione, ritenuta questa costituita da tutte quelle persone che vi abbiano stabile abitazione o da quelle che vi attendano a lavoro notturno o comunque vi pernottino abitualmente.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 77, testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, per i terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso, saranno tollerate anche distanze minori di quelle indicate nell'art. 2 e che saranno stabilite, caso per caso, dalla competente autorità.

Art. 5.

La dichiarazione per l'attivazione di nuove risaie, di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi sanitarie, deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo ed essere conforme al modulo allegato n. 1.

Alla dichiarazione dovranno essere uniti un tipo dimostrativo in cui sia designata la posizione degli aggregati di abitazioni e delle case sparse più vicine, e le indicazioni precise relative alle condizioni altimetriche, alla natura e configurazione dei terreni da adibire a risaia, e al modo di provvedere alla loro sufficiente irrigazione.

La dichiarazione è obbligatoria soltanto per i terreni non coltivati a riso alla data di approvazione del presente regolamento.

È considerata nuova risaia la estensione della coltivazione a riso oltre i limiti nei quali essa è anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.

La dichiarazione sopra indicata potrà essere fatta anche dai conduttori dei fondi in rappresentanza dei proprietari.

Sarà presentata, entro il mese di novembre, al sindaco che ne curerà la pubblicazione all'albo del Comune e ne richiederà la pubblicazione nei Comuni limitrofi, con le norme indicate nell'articolo 4 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157.

Art. 6.

Entro dieci giorni dalla presentazione la dichiarazione sarà esaminata dalla Giunta municipale e con le eventuali osservazioni di questa trasmessa al prefetto della Provincia.

Art. 7.

Il prefetto, ricevuta dal sindaco la dichiarazione con i documenti relativi, farà eseguire a carico dell'interessato le verifiche ritenute necessarie per accertare se siano state osservate le disposizioni vigenti in materia. Dopo di che, il prefetto, se non vi siano opposizioni, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, restituirà la dichiarazione vistata.

Nel caso che vi siano opposizioni meritevoli di essere accolte, il prefetto respingerà la dichiarazione seguendo la procedura indicata dall'art. 76 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 8.

Le dichiarazioni per la risicoltura e le relative variazioni saranno inscritte coi provvedimenti adottati su appositi registri presso l'ufficio municipale e presso l'ufficio di prefettura, con tutte le indicazioni di autorizzazione ed eventualmente di revoca secondo i moduli 2 e 3 annessi al presente regolamento.

Art. 9.

I risicultori debbono curare che le acque di irrigazione siano in quantità sufficiente per ogni appezzamento di terreno, in modo che, mediante la livellazione del suolo e la costruzione degli occorrenti canali e di altre opere d'arte, rimanga assicurato il continuo e regolare deflusso delle acque e il completo smaltimento di esse, quando la risaia resti in asciutto, e sia evitata la formazione diretta o per infiltrazione di stagni e pozzanghere di acqua stagnante.

Ogni forma di coltivazione a bacino permanentemente chiuso o camere di acqua permanentemente chiuse è vietata.

Art. 10.

Ove esistessero scavi o terreni depressi che, per la infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni o dare i necessari scoli alle acque stagnanti.

In caso di inosservanza a tale prescrizione sarà vietata la coltivazione a risaia dei fondi sopraindicati, secondo le norme dell'articolo 77 testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 11.

A cura dei proprietari e dei conduttori di fondi le abitazioni stabili o temporanee (ricoveri) di nuova costruzione pei lavoratori impiegati nella coltivazione del riso avranno:

a) il piano terreno rialzato sul suolo circostante almeno di 50 centimetri, pavimentato con materiale impermeabile ed isolato con opportuni vespai o spazi vuoti. Fra le mura di fondazione e quelle di elevazione, a livello del terreno sovrastante, per impedire che l'umidità tellurica possa raggiungere attraverso la muratura i locali del pianterreno, dovrà essere interposto uno strato di asfalto o materia simile;

b) il cortile e le aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;

c) le stanze da letto, preferibilmente al piano superiore, con una capacità non inferiore a 30 metri cubi ed una altezza di almeno metri 2.80 misurata alla parte più bassa del soffitto. La loro copertura sarà fatta in modo da impedire l'infiltrazione delle acque pluviali e l'azione diretta delle vicende climatiche;

d) gli ambienti coloriti con latte di calce;

e) le finestre munite di telaio a vetri e di reticelle metalliche contro la penetrazione delle zanzare;

f) una latrina isolata dal fabbricato;

g) tutti i requisiti richiesti per le case coloniche dai regolamenti comunali d'igiene.

Art. 12.

I ricoveri ed abitazioni temporanee dei lavoratori avventizi dovranno, inoltre, avere ambienti distinti e non comunicanti fra loro per il ricovero separato degli uomini e delle donne. La loro capacità dovrà essere tale da assicurare per ogni persona almeno 15 metri cubi di aria che si possa facilmente rinnovare. Disporranno, da ultimo, di due latrine separate, l'una per gli uomini, l'altra per le donne, rispondenti, a giudizio dell'ufficiale sanitario, ai requisiti voluti dall'igiene.

Art. 13.

Nelle aziende nelle quali siano impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi delle risaie dovrà pure esservi un locale di isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da malaria, o da altra malattia trasmissibile.

Detto locale non potrà essere al piano terreno, salvo che esso sia elevato di un metro almeno sul piano di campagna e fornito sotto il pavimento di vespaio. Sarà di regola, ai piani superiori, e dovrà offrire una cubatura di almeno metri cubi 25 per letto e avere, oltre al letto, le necessarie suppellettili pel suo arredamento e rispondere per tutto il resto alle norme sancite coi precedenti articoli 11 e 12.

Per le malattie trasmissibili s'intendono:

a) quelle indicate nella lettera a) dell'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45;

b) la tigna favosa, la scabbia, il tracoma e le altre forme di congiuntivite contagiosa e di malattie trasmissibili proprie delle risaie.

Quanto sopra non esclude che, a spese dei proprietari o de conduttori delle risaie, col consenso dell'interessato, possa essere inviato, invece che al locale di isolamento, al più vicino ospedale o al suo domicilio l'operaio colpito da malaria o da altra malattia trasmissibile, qualora le condizioni dell'infermo e l'indole del morbo lo consentano, sentito il medico addetto al servizio di assistenza sanitaria ai lavoratori avventizi temporaneamente impiegati nelle risaie del Comune.

Art. 14.

Ogni aggregato di abitazioni, o abitazione isolata, se lontana dalle altre destinate ai lavoratori anche avventizi impiegati nel lavoro di risaia, deve avere almeno un pozzo capace di dare buona acqua potabile, munito di pompa, protetto contro gli inquinamenti dall'esterno e contro le infiltrazioni delle acque superficiali, posto possibilmente a monte delle abitazioni, almeno a dieci metri di distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine e pozzi neri, fogne e da qualsiasi altra causa di inquinamento, tenuto soprattutto conto del movimento della falda acquea sotterranea.

Per la costruzione dei pozzi nuovi, per la sistemazione e conservazione di quelli esistenti, e, in genere, per la somministrazione dell'acqua si seguiranno le istruzioni ministeriali annesse al presente regolamento (allegato 4).

Art. 15.

Nei Comuni nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura e per la raccolta del riso le Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 79 testo unico delle leggi sanitarie, debbono provvedere all'assistenza medica e farmaceutica, durante il periodo del lavoro, con le stesse norme seguite per l'assistenza medica e farmaceutica dei poveri del Comune stesso.

I medici incaricati di tale assistenza hanno obbligo di prestare un conveniente servizio di cura e di vigilanza sanitaria ai lavoratori delle risaie specialmente nei riguardi dell'igiene dei dormitorî, della salubrità e sufficienza degli alimenti.

Di ogni trasgressione alle norme prescritte dal presente regolamento nei riguardi sanitari ed alle altre vigenti disposizioni sanitarie, come pure della manifestazione eventuale di malattie trasmissibili, dovranno fare immediata denuncia all'autorità sanitaria.

Art. 16.

Il compenso per l'assistenza medica gratuita pei lavoratori avventizi, ripartito fra i proprietari di risaie a norma dell'art. 79 testo unico delle leggi sanitarie, sarà dal Comune corrisposto al medico in ragione del numero dei lavoranti avventizi immigrati distintamente per le due stagioni di mondatura e della raccolta del riso, ed in ragione della giornata di lavoro.

In caso di mancato o di insufficiente adempimento del servizio di assistenza anzidetta, il prefetto fa i provvedimenti di urgenza e la relativa spesa è a carico del Comune.

Art. 17.

Fermi restando i limiti d'età stabiliti dall'art. 82 del testo unico delle leggi sanitarie ai lavori di mondatura non possono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 16 anni non compiuti e le donne minori di 21 anni compiuti se non siano muniti della fede di nascita.

I mondatori immigrati dovranno essere forniti di una dichiarazione dell'ufficiale sanitario del Comune di loro residenza o dal quale emigrano, da cui risulti che sono immuni da malattie trasmissibili.

Le donne incinte debbono essere munite di dichiarazione medica attestante il periodo della loro gravidanza.

Le fedi di nascita e le dichiarazioni anzidette sono rilasciate gratuitamente; debbono essere, su richiesta, presentate al medico locale ed agli agenti della forza pubblica.

È in facoltà dei Comuni di riunire in un libretto unico l'atto di nascita e le dichiarazioni mediche di cui al precedente art. 82 della legge.

Art. 18.

La durata minima e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso è così determinata:

a) *Mondatura.* — Il riposo durante la giornata di lavoro avrà luogo in due periodi di complessive ore 2.30, quando il lavoro effettivo abbia la durata di 9 o 10 ore. Il riposo deve avere la durata di mezz'ora almeno per la colazione e di due ore pel desinare.

Quando la giornata di lavoro abbia una durata inferiore, il periodo di riposo dovrà essere almeno di un'ora e mezzo, con una o due interruzioni del lavoro secondo gli usi locali.

Alle donne che allattano i propri bambini, deve inoltre concedersi un periodo di mezz'ora per l'allattamento, senza che possa il tempo stesso detrarsi nel computo delle ore di lavoro.

b) *Raccolta.* — Nella mietitura del riso la giornata consuetudinaria dovrà essere interrotta da tre periodi di riposo di ore tre complessive durante i mesi di agosto e di settembre, e da due periodi di riposo di ore due complessive nel mese di ottobre.

c) *Trebbiatura.* — La giornata consuetudinaria dei lavoratori applicati alla trebbiatura ed alla stagionatura del riso dovrà essere interrotta da un riposo della durata di un'ora almeno per ogni periodo di sei ore di lavoro, da distribuirsi secondo le esigenze.

Ai lavoratori stessi, quando non siano distribuiti in due squadre a lavoro alternato, dovrà essere concesso per ogni notte un riposo continuato di almeno sette ore.

I riposi dovranno darsi preferibilmente nelle ore più calde della giornata e possibilmente sempre nelle stesse ore.

Una tabella esposta nei locali di ricovero ed all'ingresso delle fattorie indicherà le ore assegnate al riposo.

Nei riguardi del riposo settimanale dispone l'art. 15 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157.

Art. 19.

Il conduttore d'opera che, valendosi delle facoltà dell'art. 96 del testo unico delle leggi sanitarie, trattiene parte della mercede da corrispondersi ai lavoratori in misura non eccedente il 20 per cento, dovrà provvedere, entro il termine di giorni cinque, al deposito della somma complessiva equivalente alla ritenuta presso la Cassa di risparmio postale del luogo dove si eseguisce il contratto di lavoro, facendo il versamento su libretto intestato al lavoratore, ovvero collettivamente alla massa dei lavoratori assoggettata alla trattenuta, ovvero ad un rappresentante di essa, facendo risultare sul libretto stesso che il deposito rappresenta la trattenuta sulla mercede dei lavoratori in garanzia dell'osservanza dei loro obblighi contrattuali verso il depositante.

Contemporaneamente il conduttore d'opera dovrà versare presso lo stesso Istituto altra ugual somma sopra altro libretto intestato a sè stesso o ad altra persona di sua elezione, facendo pure risultare la natura e finalità del deposito eseguito a termini del sopracitato art. 96 della legge sanitaria.

Sopra ambedue i libretti costituenti la garanzia reciproca delle parti per l'osservanza dei rispettivi obblighi contrattuali sarà opposto vincolo di inesigibilità durante il periodo pattuito, periodo che il depositante stesso deve dichiarare nella occasione del primo versamento.

Alla scadenza di tale termine le somme saranno esigibili, tranne i casi previsti dalla legge sanitaria, capo II, in seguito a reciproco consenso delle parti.

Art. 20.

La convocazione degli inscritti nella lista dei conduttori di opera per la nomina dei rispettivi delegati vien fatta di regola nella prima quindicina di maggio.

La convocazione degli inscritti nella lista dei locatori d'opera vien fatta di regola nella prima domenica successiva all'inizio dei lavori di mondatura.

Le convocazioni hanno luogo nei modi e nei termini prescritti dal regolamento speciale per la elezione, nomina e funzione delle Commissioni di conciliazione, approvato con R. decreto del 29 marzo 1908, n. 158.

Art. 21.

È data facoltà alla Deputazione provinciale di proporre al Consiglio provinciale di decretare medaglie di benemerenza ai conduttori e proprietari che siano riconosciuti aver meglio provveduto nei riguardi dell'igiene e della sanità nei rispettivi poderi.

Art. 22.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite a norma della legge sanitaria, testo unico del 1° agosto 1907, n. 636.

Disposizioni transitorie.

Art. 23.

Tanto le minori distanze per le risaie esistenti dagli abitati quanto la natura e le condizioni speciali del terreno in quanto comporti o meno altra coltura, debbono essere accertate dalle Amministrazioni comunali alla data della pubblicazione del presente regolamento perchè i limiti di tolleranza non vengano sorpassati.

Sulle eventuali controversie sarà provveduto a termini dell'articolo 77 comma 3° del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 24.

Non esistendo nella provincia di Bologna alcuna istituzione di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 19 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157, i proventi delle pene pecuniarie e delle oblazioni dipendenti dalla applicazione del titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, del regolamento predetto e del presente regolamento provinciale saranno devoluti a favore delle locali Congregazioni di carità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
LUZZATTI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Allegato 1.

All'illustrissimo signor prefetto della provincia di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 75 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto del 1° agosto 1907, n. 636, nonchè dell'art. 4 del regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Bologna, approvato . . . ., il sottoscritto dichiara che intende coltivare a riso i fondi di cui nella tabella che segue entro ed indicati nel tipo allegato.

. . . . li 19

Il dichiarante

. . . .

Pubblicata all'albo pretorio del comune di . . . . per otto giorni consecutivi.

. . . . li 19

Il sindaco

. . . .

N. d'ordine	Denominazione del fondo da coltivare a riso	Se incolto, paludoso o coltivato a vicenda	Regione in cui si trova	Numero del catasto	Superficie del fondo in are	Se il dichiarante sia proprietario o affittuario	Coerenze del fondo da coltivare a riso	Aggregati viciniori di abitazioni (1)

(1) Per viciniore deve intendersi il Comune, il villaggio o casa colonica che per numero di abitanti può trovarsi coi suoi confini entro le distanze (dal fondo coltivato a riso) determinate dall'articolo 2 del regolamento per la risicoltura nella provincia di Bologna.

Allegato 2.

Registro delle dichiarazioni per la coltivazione a riso nel territorio comunale.

N. d'ordine	Cognome e nome dei dichiaranti	Denominazione del fondo	Regione in cui si trova	N. di catasto	Superficie del fondo in are	Data della dichiarazione	Data della deliberazione della Giunta comunale	Data delle eventuali opposizioni	Aggregati vicinori di abitazioni	Provvedimento prefettizio e sua data	*Osservazioni*

Allegato 3.

Registro delle dichiarazioni per la coltivazione a riso nella Provincia.

N. d'ordine	Comune	Cognome e nome dei dichiaranti proprietari o affittuari	Denominazione del fondo	Regione in cui si trova	N. di catasto	Superficie del fondo in are	Data della dichiarazione	Data della deliberazione della Giunta comunale	Data delle eventuali opposizioni	Aggregati vicinori di popolazione	Provvedimento prefettizio e sua data	*Osservazioni*

Allegato 4.

Istruzioni di massima per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie.

(Art. 12 del regolamento generale approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 157).

A) *Pozzi scavati di nuova costruzione.*

1° i pozzi scavati dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni, e ad una sufficiente distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, fogne, lavatoi, abbeveratoi e da qualunque altra causa di inquinamento, tenuto soprattutto presente il movimento della falda liquida sotterranea. Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dall'autorità sanitaria;

2° i pozzi dovranno essere costruiti in buona opera muraria, con sezione perfettamente circolare e con pareti intonacate a cemento, dello spessore di almeno due centimetri. Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda liquida;

3° la loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione, libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona;

4° l'attingimento sarà fatto a pompa o, quanto meno, a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura, in tal caso, di praticare l'apertura per l'attingimento nella parete del casotto di sopraelevamento della canna del pozzo, apertura che sarà munita di robusto sportello;

5° dovranno infine essere espurgati periodicamente secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

B) *Pozzi scavati esistenti.*

Dalle norme esposte pei pozzi di nuova costruzione si possono dedurre quelle pei pozzi esistenti con gli avvedimenti che le peculiari condizioni di ciascuno potranno suggerire e che non possono contenersi nei limiti di formule generali ed astratte.

Bisognerà per tutti portar l'esame sulla potabilità dell'acqua, sullo stato dell'opera muraria e del suo interno rivestimento, sulle condizioni di attingimento, sulla esistenza, o meno, di una zona di protezione, sulla possibilità di cause di inquinamento.

In base alle risultanze dell'esame si prescriveranno, caso per

caso, le opportune riparazioni igieniche, ovvero lo spostamento del pozzo, od anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento, quando le condizioni di insalubrità, a giudizio dell'autorità sanitaria, siano di tal natura da non poter essere rimosse.

C) *Pozzi Norton o modenesi.*

I pozzi Norton costituiscono una varietà di pozzi tubolari, che sono da raccomandare nei riguardi della igiene e dell'economia, quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l'impiego.

Anche per essi sarà necessario provvedere ad una zona di protezione, come pei pozzi scavati, le dimensioni della quale saranno stabilite in base alle circostanze locali, e, sovrattutto, alla natura e stratigrafia del terreno ed alla profondità della falda idrica.

D) *Pozzi trivellati profondi.*

I pozzi trivellati profondi, quando ne sia possibile la adozione, offrono le maggiori garanzie dal punto di vista igienico, data la notevole profondità della falda che viene utilizzata. Non sempre però, essi forniscono acqua che, pei caratteri organolettici e chimici, possa giudicarsi potabile. Prima quindi di consigliarne la costruzione occorrerà assumere i necessari elementi che diano qualche probabilità di riuscita dal lato igienico, elementi che potranno dedursi da quelli analoghi per pozzi della stessa specie, nello stesso bacino imbrifero, ed attingenti l'acqua alla medesima falda che si vorrebbe utilizzare.

E) *Cisterne.*

Fra i mezzi locali di provvista di acqua sono da ricordare le cisterne, che, in mancanza di meglio, possono rendere utili servizi.

Nei riguardi dell'igiene sarà necessario:

1° che le cisterne siano costruite in buona opera muraria, con gli angoli interni covenientemente arrotondati o con le pareti, il fondo e la vôlta rivestite internamente di intonaco di cemento spesso non meno di due centimetri;

2° che siano situate entro terra, discoste dai muri perimetrali della casa ed al riparo da cause di inquinamento, come si è detto pei pozzi;

3° che siano munite di adatto pozzuolo e di filtro a sabbia ben lavata, che saranno attraversati dall'acqua prima di raggiungere la camera della cisterna;

4° che i canali di alimentazione siano collegati esattamente fra loro e con la cisterna e che siano impermeabili, di adatto materiale e non mai di piombo o leghe contenenti piombo;

5° che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia, avendo cura di non utilizzare tetti costituiti in tutto o in parte di lamiere piombifere;

6° che siano deviate, con adatto dispositivo, le acque delle prime pioggie;

7° che sia provveduto all'attingimento mediante pompa o secchia fissa, come si è detto pei pozzi;

8° che siano curati periodicamente l'espurgo e la ripulitura della cisterna e del pozzuolo nonchè del materiale filtrante che sarà, ove occorra, anche rinnovato.

F) *Condutture di acqua.*

Ove si intenda provvedere al rifornimento mediante l'utilizzazione di vicine sorgenti e l'eventuale costruzione di piccole condutture, converrà preventivamente assicurarsi della potabilità dell'acqua e determinare quindi le condizioni per mantenerne la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione, con adatta conduttura e tutti i lavori accessorî fino al punto di erogazione.

G) *Distribuzione di acqua ai lavoratori.*

L'acqua che si fornisce ai lavoratori in aperta campagna dovrà essere di sicura provenienza. Non dovranno all'uopo adibirsi acque scorrenti alla superficie del suolo, attinte da sorgenti molto superficiali o comunque non protette, ovvero da pozzi e cisterne non riconosciuti idonei, dal punto di vista igienico, dall'autorità sanitaria.

L'acqua da rinnovare, ove occorra, periodicamente nella giornata, sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione.

Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile, che consentano l'attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri a mano.

H) *Esame chimico batteriologico dell'acqua.*

Quando, ad avviso dell'autorità sanitaria, si renda necessario l'esame chimico-bacteriologico dell'acqua, dovranno seguirsi, per il prelevamento dei campioni, le norme stabilite con la circolare Ministeriale 19 ottobre 1907, numero 20,171-A-112,251, inserita nel Bollettino del Ministero dell'interno del 1° novembre 1907, n. 31.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno

LUZZATTI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

RAINERI.

Il numero 560 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Vicenza, deliberato in adunanza 9 giugno 1909 da quel Consiglio provinciale;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore del lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenenti le disposizioni sulla risicoltura ed i regolamenti generale e speciale, per l'esecuzione di dette disposizioni, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, nn. 157 e 158;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Vicenza, deliberato in adunanza 9 giugno 1909 da quel Consiglio provinciale, con le modifiche ed aggiunte introdottevi in virtù dell'art. 74 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare che, vidimato e sottoscritto di ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

REGOLAMENTO SPECIALE
per la coltivazione del riso nella provincia di Vicenza.

Art. 1.

La coltivazione del riso nella provincia di Vicenza, oltrechè dalle disposizioni contenute nel titolo IV delle leggi sanitarie, testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e nei due regolamenti relativi, generale e speciale, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, nn. 157 e 158, è disciplinato dalle norme del presente regolamento.

Art. 2.

Nella provincia di Vicenza la coltivazione del riso è permessa soltanto alle distanze minime seguenti:

a) metri 100 da ciascuna abitazione isolata, salve le condizioni di fatto preesistenti all'attuazione della legge;

b) metri 4500 dalla città di Vicenza;

c) metri 1200 dagli aggregati di case superiori ai 4000 abitanti;

d) metri 600 dagli aggregati di case inferiori ai 4000 abitanti.

Queste ultime distanze (*b-c-d*) verranno misurate dalla cinta daziaria per la città di Vicenza e dalla casa più eccentrica dell'aggregato di fabbricati.

La vicinanza delle risaie ai cimiteri non sarà mai minore di 100 metri.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 80 del testo unico delle leggi sanitarie, per località destinate alla coltivazione del riso devono intendersi non solo i fondi ove esistono le risaie, ma anche ogni altra località sulla quale trovansi i fabbricati che dai proprietari dei terreni coltivati a riso sono adibiti per abitazione di impiegati nella coltivazione stessa.

Art. 4.

Premesso che resta assolutamente vietata ogni coltivazione a bacini chiusi permanenti o camere di acqua chiuse permanenti, il terreno da adibirsi a risaia dovrà essere livellato in modo da assicurare il deflusso continuo e lo scarico delle acque a mezzo di canali adatti per evitare la formazione di stagni o pozzanghere.

Le erbe e le radici estirpate nelle risaie saranno trasportate in terreno asciutto e collocate in modo da evitarne la putrefazione.

Terminata la raccolta del riso, il terreno deve essere immediatamente e rapidamente prosciugato. Il prosciugamento non deve farsi al di là di 5 giorni e deve essere mantenuto per tutto il tempo che la coltivazione non esiga l'allagamento del terreno.

Art. 5.

Per ottenere il permesso di attivare nuove risaie in terreni non sottoposti per l'innanzi a tale coltura, è necessario rivolgere al sindaco, entro il mese di novembre, apposita dichiarazione, alla quale devono essere uniti il progetto in doppio, corredato di un disegno planimetrico della località e dei dati circa la denominazione di questa, il numero di mappa dei terreni destinati a tale coltivazione, il nome del proprietario cui appartengono, le condizioni altimetriche e geologiche, la quantità di acqua a disposizione per ogni 24 ore, il numero dei canali e pozzi di scolo con le relative indicazioni circa la loro pendenza.

Oltre alle disposizioni del presente regolamento il permesso di attivare nuove risaie, è subordinato alle disposizioni degli articoli 75 e 76 del testo unico citato.

Art. 6.

Le dichiarazioni relative alla attivazione di nuove risaie e alla estensione delle preesistenti, dovranno essere trascritte in apposito registro da conservarsi presso ciascun ufficio comunale nel quale dovranno pure essere notati i numeri di mappa dei fondi, la loro estensione altimetrica, ecc.

Art. 7.

L'accettazione degli operai pei lavori nelle risaie deve essere fatta secondo le prescrizioni dell'art. 82 del citato testo unico.

Art. 8.

La durata e la distribuzione giornaliera dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura, di raccolta e trebbiatura del riso sono regolate come segue:

Nella mondatura dovranno accordarsi due periodi di riposo non inferiori a due ore complessivamente, quando il lavoro abbia una durata di 9 ore o più, uno o due periodi di un'ora e mezzo complessivamente, quando il lavoro abbia una durata fra le sei e le nove ore, ed un periodo di riposo di un'ora quando la durata del lavoro sia inferiore alle ore sei.

Alle mondatrici sarà accordata mezz'ora di tempo in più per l'allattamento dei propri bambini.

Nella mietitura la giornata di lavoro consuetudinaria avrà tre interruzioni non inferiori a tre ore complessive in agosto: tre con due ore e mezzo in settembre: due con un'ora e mezzo in ottobre.

Nella trebbiatura la giornata consuetudinaria di lavoro avrà un'ora almeno di riposo ogni sei ore di lavoro.

I riposi saranno dati possibilmente nelle ore più calde della giornata e preferibilmente sempre nelle stesse ore.

Una tabella affissa nei locali di ricovero ed allo ingresso della fattoria indicherà le ore di riposo.

Art. 9.

Nel caso contemplato dall'art. 96 della legge (testo unico) il deposito a cauzione deve essere fatto presso la Cassa postale di risparmio del luogo in cui si eseguisce il lavoro.

Art. 10.

Per ciò che si riferisce alla nomina e formazione delle Commissioni di conciliazione, saranno osservate le disposizioni di cui al regolamento speciale approvato con decreto 29 marzo 1908, n. 158.

Art. 11.

Alla Congregazione di carità del Comune saranno devolute le penali per le trasgressioni alle presenti disposizioni e quelle di legge, affinchè vengano destinate agli inabili al lavoro.

Art. 12.

Il Comune dovrà provvedere all'assistenza medica e farmaceutica, anche per i lavoratori avventizi sarà obbligo dei Comuni di fissare le norme nel rispettivo capitolato medico circa le visite mediche ai cascinali, ai dormitorî, alle squadre anche sul lavoro.

Art. 13.

Il chinino, sia a scopo profilattico, sia a scopo curativo, deve essere somministrato gratuitamente a tutti gli impiegati alla coltivazione delle risaie, siano essi stabili o temporanei, anche se le risaie non sieno comprese nel perimetro di zone malariche dichiarate. A tale riguardo dovranno osservarsi le disposizioni degli articoli 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 del regolamento 28 febbraio 1907, n. 61.

Art. 14.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 13 del regolamento generale sulla risicoltura 29 marzo 1908, n. 157, circa la dichiarazione medica di cui devono essere muniti gli immigrati, ogni individuo riconosciuto affetto da malattia trasmissibile deve essere immediatamente isolato in un locale apposito.

Detto locale, protetto da reticelle antimalariche, dovrà avere le pareti ed il pavimento atti ad essere facilmente ripuliti e disinfettati ed una cubatura non inferiore a metri cubi 60 per le tenute

con una superficie coltivata a risaia fino a 100 ettari; ed una cubatura di metri cubi 90 per le tenute aventi una superficie coltivata a risaia superiore ai 100 ettari.

Art. 15.

Le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione del riso ed aventi sede fissa nella località destinata alla coltivazione stessa devono avere i requisiti prescritti dal regolamento per le condizioni minime di abitabilità delle case rurali, stabilite dal Consiglio sanitario provinciale ai termini dell'art. 104 del regolamento sanitario 19 luglio 1906, n. 466.

Si avverte però che tali abitazioni dovranno avere le aperture esterne protette contro la penetrazione delle zanzare mediante apposite reticelle e gli ambienti interni dovranno essere coloriti in bianco.

Art. 16.

Pei lavoratori avventizi devono essere provveduti ricoveri notturni, aventi ambienti distinti e non comunicanti, per la separazione dei maschi dalle femmine.

In mancanza di locali appositi possono essere destinati allo scopo, di preferenza, i magazzini pavimentati, ben riparati dagli agenti esterni e sgombri da qualsiasi prodotto.

Possono servire anche baracche provvisorie che abbiano pareti e coperture di materiale e fatte in modo da difendere l'ambiente interno dalle pioggie e dagli eccessi della temperatura e il cui suolo sia previamente spianato e ad un livello più elevato dal terreno circostante e difeso dalle acque superficiali per mezzo di apposito fosso perimetrale esterno.

Non devono destinarsi a ricovero, per nessuna ragione, le capanne intessute di erbe palustri o di paglia ed in genere qualunque locale aperto e non difeso dalla umidità del terreno e dagli eccessi della temperatura esterna. Oltre ai requisiti che ne assicurino la loro salubrità dal lato della località ove sono impiantati, sistemazione del terreno, ecc, quali che sieno i locali adibiti al bisogno, i dormitorî devono soddisfare alle seguenti condizioni:

1. I dormitorî dovranno essere sufficientemente ventilati ed avere una cubatura non inferiore a metri cubi 8 per persona e dovranno contenere un paglericcio sospeso ed una seggiola per ogni lavoratore avventizio.

2. Essere difesi dalla penetrazione degli insetti aerei.

Ogni dormitorio dovrà poi essere fornito di numero di letti e di brande sufficienti e corredati convenientemente. Dovrà poi per di più provvedersi da parte dei conduttori di opera alla opportuna vigilanza per la eventuale tutela delle donne e dei fanciulli, affidandone il compito ad un personale che per onestà e attività dia garanzia di essere adatto allo scopo.

Art. 17.

I conduttori di risaie e, se questi non vi adempiano, i proprietari dei fondi, devono somministrare ai lavoratori impiegati stabilmente per la coltivazione del riso e agli avventizi acqua potabile buona e in qualità sufficiente.

Quindi è vietato far uso di acque che scorrono alla superficie del suolo, derivanti da sorgenti molto superficiali o in ogni caso non protette e di quelle dei pozzi e cisterne in condizioni tali da non offrire garanzia dal lato igienico.

All'uopo dovranno tenersi presenti le seguenti istruzioni di massima emanate dal Ministero dell'interno ed allegate al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
LUZZATTI.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Allegato.

MINISTERO DELL'INTERNO

—

Direzione generale della sanità pubblica

—

Divisione 7 - Sez. 2 - 6 giugno 1908, n. 20,600-2

—

Istruzioni di massima per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nelle coltivazioni delle risaie (art. 12 del regolamento generale approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 157).

A) *Pozzi scavati di nuova costruzione.*

1° i pozzi scavati dovranno essere ubicati, possibilmente, a monte delle abitazioni, e ad una sufficiente distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, fogne, lavatoi, abbeveratoi e da qualunque altra causa d'inquinamento, tenuto soprattutto presente il movimento della falda liquida sotterranea. Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dalla autorità sanitaria;

2° i pozzi dovranno essere costruiti in buona opera muraria con sezione preferibilmente circolare e con pareti intonacate a cemento, dello spessore di almeno due centimetri. Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda liquida;

3° la loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione, libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.

L'attingimento sarà fatto a pompa, o quanto meno, a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura, in tal caso, di praticare l'apertura per l'attingimento nella parete del casotto di sopraelevamento della canna del pozzo; apertura che sarà munita di robusto sportello;

5° dovranno infine essere espurgati periodicamente, secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

B) *Pozzi scavati esistenti.*

Dalle norme esposte pei pozzi di nuova costruzione si possono dedurre quelle pei pozzi esistenti con gli avvedimenti che le peculiari condizioni di ciascuno potranno suggerire, e che non possono contenersi nei limiti di formule generali ed astratte.

Bisognerà per tutti portar l'esame sulla potabilità dell'acqua; sullo stato dell'opera muraria e del suo interno rivestimento; sulle condizioni di attingimento; sulla esistenza o meno, di una zona di protezione; sulla possibilità di cause di inquinamento.

In base alle risultanze dell'esame, si prescriveranno, caso per caso, le opportune riparazioni igieniche, ovvero lo spostamento del pozzo, od anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento quando le condizioni di insalubrità, a giudizio dell'autorità sanitaria, siano di tal natura da non poter essere rimosse.

C) *Pozzi Norton o modenesi.*

I pozzi Norton costituiscono una varietà di pozzi tubolari, che sono da raccomandare nei riguardi dell'igiene e dell'economia, quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l'impiego.

Anche per essi sarà necessario provvedere ad una zona di protezione, come pei pozzi scavati, le dimensioni della quale saranno stabilite in base alle circostanze locali, e, sovrattutto, alla natura e stratigrafia del terreno ed alle profondità della falda idrica.

D) *Pozzi trivellati profondi.*

I pozzi trivellati profondi, quando ne sia possibile la adozione, offrono le maggiori garanzie dal punto di vista igienico, data la notevole profondità della falda, che viene utilizzata. Non sempre, però, essi forniscono acqua che, pei caratteri organolettici e chimici, possa

giudicarsi potabile. Prima quindi di consigliarne la costruzione, occorrerà assumere i necessari elementi che diano qualche probabilità di riuscita dal lato igienico, elementi che potranno dedursi da quelli analoghi, per pozzi della stessa specie, nello stesso bacino imbrifero, ed attingenti l'acqua alla medesima falda, che si vorrebbe utilizzare.

E) *Cisterne.*

Fra i mezzi locali di provvista di acqua sono da ricordare le cisterne, che, in mancanza di meglio, possono rendere utili servizi.

Nei riguardi dell'igiene sarà necessario:

1° che le cisterne sieno costruite in buona opera muraria, con gli angoli interni convenientemente arrotondati e con le pareti, il fondo e la vôlta rivestiti internamente di intonaco di cemento, spesso non meno di due centimetri;

2° che siano situate entro terra, discoste dai muri perimetrali della casa ed al riparo da cause di inquinamento, come si è detto pei pozzi;

3° che siano munite di adatto pozzuolo e di filtro a sabbia ben lavata, che saranno attraversati dall'acqua prima di raggiungere la camera della cisterna;

4° che i canali di alimentazione sieno collegati esattamente fra loro e con la cisterna e che sieno impermeabili, di adatto materiale, e non mai di piombo o leghe contenenti piombo;

5° che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia, avendo cura di non utilizzare tetti, costituiti in tutto o in parte di lamiere piombifere;

6° che sieno deviate con adatto dispositivo le acque delle prime pioggie;

7° che sia provveduto all'attingimento mediante pompa o secchia fissa, come si è detto pei pozzi;

8° che sieno curati periodicamente l'espurgo e la ripulitura della cisterna e del pozzuolo, nonchè del materiale filtrante, che sarà, ove occorra, anche rinnovato.

F) *Condutture di acque.*

Ove si intenda provvedere al rifornimento mediante l'utilizzazione di vicine sorgenti e l'eventuale costruzione di piccole condutture, converrà preventivamente assicurarsi della potabilità dell'acqua e determinate quindi le condizioni per mantenerne la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione, con adatta conduttura e tutti i lavori accessorî fino al punto di erogazione.

G) *Distribuzione di acqua ai lavoratori.*

L'acqua che si fornisce ai lavoratori in aperta campagna, dovrà essere di sicura provenienza. Non dovranno all'uopo adibirsi acque, scorrenti o raccolte alla superficie del suolo; attinte da sorgenti molto superficiali o comunque non protette; ovvero da pozzi e cisterne, non riconosciuti idonei, dal punto di vista igienico, dall'autorità sanitaria.

L'acqua da rinnovarsi, ove occorra, periodicamente nella giornata, sarà contenuta in adatti recipienti, ben puliti, chiusi, e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile, che consentano l'attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri a mano.

H) *Esame chimico e batteriologico dell'acqua.*

Quando, ad avviso dell'autorità sanitaria, si renda necessario l'esame chimico e batteriologico dell'acqua, dovranno eseguirsi, per il prelevamento dei campioni, le norme stabilite con la circolare Ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20,171-A-112,251, inserita nel Bollettino del Ministero dell'interno del 1° novembre 1907, n. 31.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
LUZZATTI.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Il numero **561** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Venezia, deliberato in adunanza 11 settembre 1909 da quel Consiglio provinciale;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore del lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura ed i regolamenti generale e speciale, per l'esecuzione di dette disposizioni, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, nn. 157 e 158;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Venezia, deliberato da quel Consiglio provinciale addì 11 settembre 1909, con le modifiche ed aggiunte introdottevi in virtù dell'articolo 74 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare, che, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO SPECIALE
sulla coltivazione del riso in provincia di Venezia.

Art. 1.

La coltivazione del riso nella provincia di Venezia, oltrechè alle disposizioni del titoto IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e dei regolamenti, generale e speciale, approvati coi RR. decreti del 29 marzo 1903, nn. 157 e 158, è soggetta alle norme contenute nel presente regolamento provinciale.

Art. 2.

È vietata la coltivazione del riso nei terreni posti a distanza minore:

a) di metri 2000 dagli aggregati di abitazione con popolazione superiore ai 5000 abitanti;

b) di metri 1000 dagli aggregati con popolazione fra i 500 ed i 5000 abitanti;

c) di metri 200 dagli aggregati con popolazione inferiore a 500 abitanti, da qualunque casa di abitazione non occupata intera-

mente dagli stessi lavoratori addetti alla risaia o dalle loro famiglie, da scuole, da opifici e da chiese;

d) di metri 50 dai cimiteri.

Le distanze si misurano in linea retta. Per gli aggregati si prende come punto di partenza la casa del paese più vicina alla risaia e come punto di arrivo il perimetro della stessa.

Art. 3.

Il prefetto, in seguito al parere favorevole del Consiglio provinciale sanitario, può ridurre fino alla metà le distanze indicate nell'articolo precedente, quando si tratti di coltivare a risaia terreni paludosi nei quali non sia possibile altra coltivazione.

Art. 4.

L'esercizio delle risaie è soggetto alle seguenti prescrizioni per quanto riguarda il regime delle acque:

a) i singoli appezzamenti devono avere possibilmente argini rettilinei ed il terreno deve essere livellato uniformemente in modo da assicurare una pendenza sufficiente allo scolo completo delle acque;

b) i canali di scolo devono avere una profondità non minore di metri 0.60 dal punto più depresso di ogni appezzamento in modo da assicurare il pronto e completo deflusso delle acque ed il rapido prosciugamento della risaia;

c) devono compiersi tutte le altre opere necessarie per evitare ogni ristagno e la formazione di pozzanghere nelle risaie e quelle opportune per evitare infiltrazioni nei terreni vicini;

d) le acque di irrigazione devono essere in quantità sufficiente ad assicurare la completa e continua immersione della superficie coltivata ed un ricambio tale di dette acque in modo da evitare l'imputridimento delle sostanze organiche in esse contenute. La sommersione del terreno può farsi anche in modo intermittente, ma soltanto dopo la mondatura del riso, ed a condizione che appena cessato l'afflusso dell'acqua la superficie della risaia rimanga completamente priva da qualunque pozzanghera;

e) è vietata ogni forma di coltivazione a bacini chiusi permanenti od a camere di acqua chiuse permanenti.

Art. 5.

Chiunque voglia attivare nuove risaie od estendere la coltivazione a riso nei terreni dove essa è già praticata, deve, entro il mese di novembre, presentare al sindaco apposita dichiarazione.

Essa deve contenere:

a) il nome e cognome del proprietario del fondo e del coltivatore e la denominazione del podere;

b) i numeri di mappa dei terreni;

c) un tipo o disegno descrittivo dal quale risultino la estensione e i confini dei singoli appezzamenti, la posizione della presa d'acqua e dei canali di scolo, le quote altimetriche più importanti, la descrizione della natura asciutta o paludosa dei terreni e quella delle distanze dai singoli fabbricati vicini e dagli aggregati di abitazione;

d) la indicazione dei fabbricati che si intende destinare ad abitazione dei lavoratori permanenti, a dormitorio degli operai avventizi temporaneamente immigrati ed al provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori avventizi colpiti da infezione malarica e da altra malattia trasmissibile.

Art. 6.

Il coltivatore di qualunque risaia, già esistente o di nuova concessione, deve ogni anno nel mese di dicembre dichiarare per iscritto al sindaco:

a) quali siano gli appezzamenti che egli intende destinare a risaia nell'anno successivo, indicandoli coi numeri di mappa;

b) il numero complessivo dei lavoratori permanenti che vi saranno addetti e quello delle persone delle loro famiglie che dimorassero in abitazioni comprese nella zona di metri 200 dalla risaia.

Deve pure dichiarare almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori di mondatura e di raccolta del riso i giorni nei quali avranno principio le dette operazioni, il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi che vi saranno addetti ed indicare i locali di ricovero ed isolamento destinati a questi ultimi.

Art. 7.

Di tutti i dati richiesti negli articoli 5 e 6 il segretario comunale prenderà subito nota in un registro speciale, tenendoli distinti per ogni risaia.

Art. 8.

La Giunta comunale prima di emettere il parere di cui all'articolo 75 della legge (testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636) deve assicurarsi, previa ispezione dell'ufficiale sanitario e, ove occorra, dell'ingegnere comunale:

a) che siano osservate le condizioni tutte contenute nell'articolo 1°;

b) che i fabbricati destinati ad abitazione dei lavoratori stabili abbiano i requisiti generali di cubatura, ventilazione, abitabilità ed arredamento congruo prescritti dal regolamento locale di igiene per le case rurali, oppure, qualora questo non sia stato ancora approvato, quelli prescritti dalle norme di massima riferibili alle condizioni minime di abitabilità cui debbono rispondere le abitazioni rurali nella Provincia, stabilite nel Consiglio provinciale di sanità nell'adunanza del 25 febbraio 1908, e inoltre che abbiano gli ambienti interni colorati in bianco e che il cortile e le aree immediatamente adiacenti siano sistemate in modo da assicurare l'allontanamento delle acque di infiltrazione e lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;

c) che i dormitori per i lavoratori avventizi temporaneamente immigrati abbiano gli stessi requisiti ed inoltre sieno disposti in modo da consentire la separazione di sessi;

d) che vi sia un locale destinato all'isolamento ed al ricovero dei malati di malaria o di altre malattie contagiose, provvisto di letti e della suppellettile necessaria per la cura e la profilassi;

e) che tutte le aperture dei fabbricati di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, siano munite di reticelle capaci di impedire la penetrazione delle zanzare;

f) che l'acqua destinata ad uso potabile per i lavoratori sia sufficiente per quantità e buona per qualità, e che sia difesa in modo assoluto contro ogni possibile causa di inquinamento, e prossima ai locali di abitazione o di ricovero;

g) infine che il coltivatore disponga di un sufficiente numero di recipienti chiusi per trasportare l'acqua stessa sul campo di lavoro e muniti di rubinetto per poterla distribuire, evitando ogni inquinamento di essa. Dovranno sempre escludersi i recipienti a copertura mobile che permettano lo attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri a mano.

Per la costruzione di pozzi nuovi, per la buona conservazione di quelli esistenti e per la somministrazione dell'acqua si seguiranno le istruzioni ministeriali annesse al presente regolamento.

Art. 9.

La Giunta comunale dovrà pure assicurarsi che anche nelle risaie già esistenti siano osservate tutte le condizioni enumerate nell'art. 8.

Art. 10.

Durante la mondatura, la raccolta e la trebbiatura del riso il lavoro giornaliero sarà interrotto almeno da due riposi della durata complessiva di tre ore.

Alle donne che allattino i propri bambini sarà concesso per questo scopo un riposo supplementare di un'ora, divisibile in due periodi, in quelle ore della giornata che a loro sembreranno più opportune.

I riposi saranno dati possibilmente sempre nelle stesse ore e preferibilmente nelle ore più calde della giornata.

Una tabella esposta nei locali di ricovero ed all'ingresso della fattoria indicherà le ore cui sono dati i riposi.

Art. 11.

I lavoratori stabili ed avventizi delle risaie hanno diritto alla assistenza gratuita medico chirurgica ostetrica ed alla somministrazione dei medicinali nella stessa misura dei malati poveri del Comune. Per i lavoratori stabili le spese sono a carico del Comune.

Tanto i coltivatori stabili quanto gli avventizi hanno diritto alla somministrazione del chinino a scopo profilattico e curativo nei modi e nei termini stabiliti dal titolo 5°, capo 2°, sez. 4ª del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e la relativa spesa è a carico dei proprietari della terra, a norma di quanto dispone l'art. 78 del citato testo unico.

Art. 12.

La Giunta comunale, in base alle dichiarazioni ricevute, a norma di quanto prescrive l'art. 5, dai coltivatori delle risaie al principio delle stagioni di mondatura e di raccolta del riso deve subito deliberare in quale modo intende provvedere al servizio di assistenza medico chirurgica ostetrica ed alla somministrazione dei medicinali e del chinino ai lavoratori avventizi, a spese dei proprietari, dandone immediata notizia al prefetto.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria la giunta potrà incaricarne i medici condotti, sempre mediante compenso speciale da stabilirsi preventivamente, soltanto nel caso che essi consentano ad assumere detto servizio e che gli oneri da questo imposti, tenuto conto tanto delle distanze quanto del numero dei lavoratori avventizi, sia compatibile con tutti gli altri loro doveri di assistenza agli abitanti del Comune.

In caso contrario il Comune vi provvede con altri medici da assumere in via temporanea.

Art. 13.

Per lo stanziamento della spesa, quale partita di giro, per questo servizio e per quello della somministrazione gratuita del chinino di Stato, spesa da ripartirsi fra i proprietari, a norma di legge, i Comuni indicheranno nel rispettivo bilancio una somma proporzionata al numero complessivo dei lavoratori avventizi immigrati nell'ultimo triennio.

Art. 14.

Qualora nel contratto di lavoro il conduttore di opera siasi riservata la facoltà di trattenere una parte della mercede in denaro da corrispondersi ai lavoratori, tale trattenuta non potrà eccedere il venti per cento ed il conduttore d'opera dovrà depositare nello stesso giorno di paga il doppio della somma trattenuta presso la cassa postale di risparmio del luogo in cui si esegue il contratto di lavoro.

Il libretto dovrà restare in deposito presso il segretario comunale fino al termine della campagna risicola.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni dipendenti dalla applicazione del titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, del regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 157 e del presente regolamento, è devoluto alla locale Congregazione di carità.

Art. 15.

Salvo il disposto degli articoli 107 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente regolamento saranno applicate le penalità di cui all'articolo 199 del testo unico citato relative ai regolamenti di igiene locali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
LUZZATTI.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

MINISTERO DELL'INTERNO

—

Direzione generale della sanità pubblica

—

Div. 7 - Sez. 2 - 6 giugno 1908, num. 20,800-2

—

Istruzioni di massima per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie (art. 12 del regolamento generale, approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 157).

A) *Pozzi scavati di nuova costruzione.*

1° i pozzi scavati dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni, e ad una sufficiente distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, fogne, lavatoi, abbeveratoi, e da qualunque altra causa di inquinamento, tenuto soprattutto presente il movimento della falda liquida sotterranea. Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dall'autorità sanitaria;

2° i pozzi dovranno essere costruiti in buona opera muraria, con sezione preferibilmente circolare e con pareti intonacate a cemento, dello spessore di almeno due centimetri.

Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda liquida;

3° la loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona;

4° l'attingimento sarà fatto a pompa, o, quanto meno, a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura in tal caso di praticare l'apertura per l'attingimento nella parete del casotto di sopraelevamento della canna del pozzo, apertura che sarà munita di robusto sportello;

5° dovranno infine essere espurgati periodicamente, secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

B) *Pozzi scavati esistenti.*

Dalle norme esposte pei pozzi di nuova costruzione si possono dedurre quelle pei pozzi esistenti, con gli avvedimenti che le peculiari condizioni di ciascuno potranno suggerire, e che non possono contenersi nei limiti di formule generali ed astratte.

Bisognerà per tutti portar l'esame sulla potabilità dell'acqua, sullo stato dell'opera muraria e del suo interno rivestimento; sulle condizioni di attingimento, sulla esistenza, o meno, di una zona di protezione; sulla possibilità di cause di inquinamento.

In base alle risultanze dell'esame, si prescriveranno, caso per caso, le opportune riparazioni igieniche; ovvero lo spostamento del pozzo od anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento, quando le condizioni di insalubrità, a giudizio dell'autorità sanitaria, siano di tal natura da non poter essere rimosse.

C) *Pozzi Norton o modenesi.*

I pozzi Norton costituiscono una varietà di pozzi tubolari, che sono da raccomandare nei riguardi dell'igiene e dell'economia, quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l'impiego.

Anche per essi sarà necessario provvedere ad una zona di protezione, come pei pozzi scavati, le dimensioni della quale saranno stabilite in base alle circostanze locali e, sovrattutto, alla natura e stratigrafia del terreno ed alla profondità della falda idrica.

D) *Pozzi trivellati profondi.*

I pozzi trivellati profondi, quando ne sia possibile la adozione, offrono le maggiori garenzie dal punto di vista igienico, data la notevole profondità della falda che viene utilizzata. Non sempre, però, essi forniscono acqua che pei caratteri organolettici e chimici possa giudicarsi potabile.

Prima quindi di consigliarne la costruzione, occorrerà assumere i necessari elementi che diano qualche probabilità di riuscita dal

lato igienico, elementi che potranno dedursi da quelli analoghi, per pozzi della stessa specie, nello stesso bacino imbrifero, ed attingenti l'acqua alla medesima falda che si vorrebbe utilizzare.

E) *Cisterne.*

Fra i mezzi locali di provvista di acqua sono da ricordare le cisterne, che, in mancanza di meglio, possono rendere utili servizi.

Nei riguardi dell'igiene sarà necessario:

1° che le cisterne sieno costruite in buona opera muraria, con gli angoli interni convenientemente arrotondati e con le pareti, il fondo e la volta rivestite internamente di intonaco di cemento spesso non meno di due centimetri;

2° che sieno situate entro terra, discoste dai muri perimetrali della casa ed al riparo da cause di inquinamento, come si è detto pei pozzi;

3° che sieno munite di adatto pozzuolo e di filtro a sabbia ben lavato, che saranno attraversati dall'acqua prima di raggiungere la camera della cisterna;

4° che i canali di alimentazione sieno collegati esattamente fra loro e con la cisterna e che sieno impermeabili, di adatto materiale, e non mai di piombo o leghe contenenti piombo;

5° che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia, avendo cura di non utilizzare tetti, costituiti in tutto od in parte di lamiere piombifere;

6° che sieno deviate, con adatto dispositivo, le acque delle prime pioggie;

7° che sia provveduto all'attingimento mediante pompa o secchia fissa, come si è detto pei pozzi;

8° che sieno curati periodicamente l'espurgo e la ripulitura della cisterna e del pozzuolo, nonchè del materiale filtrante, che sarà, ove occorra, anche rinnovato.

F) *Condutture di acqua.*

Ove si intenda provvedere al rifornimento mediante l'utilizzazione di vicine sorgenti e l'eventuale costruzione di piccole condutture, converrà preventivamente assicurarsi della potabilità dell'acqua e determinare quindi le condizioni per mantenerne la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione, con adatta conduttura e tutti i lavori accessori fino al punto di erogazione.

G) *Distribuzione di acqua ai lavoratori.*

L'acqua che si fornisce ai lavoratori in aperta campagna dovrà essere di sicura provenienza.

Non dovranno all'uopo adibirsi acque, scorrenti o raccolte alla superficie del suolo, attinte da sorgenti molto superficiali o comunque non protette; ovvero da pozzi e cisterne, non riconosciuti idonei, dal punto di vista igienico, dall'autorità sanitaria.

L'acqua da rinnovarsi, ove occorra, periodicamente nella giornata, sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile, che consentano l'attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri a mano.

H) *Esame chimico e batteriologico dell'acqua.*

Quando, ad avviso dell'autorità sanitaria, si renda necessario l'esame chimico e batteriologico dell'acqua, dovranno seguirsi, per il prelevamento dei campioni, le norme stabilite con la circolare Ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20,171-A-112,251, inserita nel bollettino del Ministero dell'interno del 1° novembre 1907, n. 31.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell' interno
LUZZATTI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Il numero 562 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 5 aprile 1908, n. 161;

Udito il Governatore;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo coi ministri dei dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso ordinamento amministrativo per la Somalia italiana, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — DI SAN GIULIANO — SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO — FACTA — SACCHI — FANI — CREDARO — RAINERI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

ORDINAMENTO amministrativo per la Somalia italiana.

PARTE PRIMA.

Del Governo e della difesa

Art. 1.

Il governatore della Somalia italiana, che dipende immediatamente ed esclusivamente dal ministro degli affari esteri, dirige la politica della Colonia, ne governa le popolazioni e ne amministra il bilancio secondo le istruzioni ricevute.

L'Amministrazione civile e l'Amministrazione militare operano sotto la sua direzione e responsabilità.

Art. 2.

La ripartizione dell'ufficio di governo, di cui all'art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 161, in direzioni e l'assegnazione delle attribuzioni alle direzioni singole sono fatte dal governatore con suo decreto secondo le esigenze del servizio.

All' ufficio di governo saranno di regola destinati funzionari civili.

Il territorio è diviso in regioni e governato da residenti o vice residenti, le cui giurisdizioni e competenze sono definite con decreto del governatore.

Art. 3.

La sede del governo della Colonia è in Mogadiscio.

Art. 4.

Le forze di terra stanziate nel territorio della Somalia italiana sono agli ordini di un ufficiale superiore, che su proposta dei ministri degli esteri e della guerra, e con parere conforme del governatore è messo con decreto Reale a disposizione del Ministero degli affari esteri, per assumere il comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia.

Per i vari reparti ed uffici militari sono destinati nella Somalia italiana ufficiali del R. esercito, secondo le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali.

Art. 5.

Il comandante delle truppe fa parte dell'Ufficio di governo alla immediata dipendenza del governatore.

Art. 6.

Il comandante delle truppe ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede alla istruzione ed alla disciplina delle truppe;

b) destina gli ufficiali ai vari comandi, reparti ed uffici militari;

c) propone i mezzi adeguati alla preparazione delle operazioni militari e ne ha la condotta secondo gli scopi indicati dal governatore;

d) propone i provvedimenti circa l'organizzazione e l'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali; la dislocazione di queste in relazione con le esigenze della difesa; il rimpatrio degli ufficiali nell'interesse del servizio; gli arruolamenti e congedamenti periodici od eventuali dei militari di truppa; dà esecuzione ai provvedimenti del governatore;

e) studia e sottopone al governatore i provvedimenti per la difesa della Colonia;

f) dà parere al governatore sugli ufficiali da chiamarsi in Colonia; e sul rimpatrio di ufficiali di iniziativa del governatore;

g) informa il governatore di tutto ciò che d'importante avviene nelle truppe;

h) ispeziona l'Amministrazione dei riparti e gli uffici militari.

Art. 7.

Il governatore può conferire al comandante le truppe, a proposta di questo, le attribuzioni dei comandanti di divisione, che fossero richieste dalle speciali condizioni della Colonia.

Art. 8.

Senza il permesso del governatore nè ufficiali nè uomini di truppa potranno allontanarsi dal territorio loro assegnato, salvo i casi di imperiose necessità e d'impossibilità di chiedere in tempo l'autorizzazione. È sempre però obbligatorio informarne immediatamente il governatore.

Art. 9.

Il governatore potrà, ove ne sia il caso, conferire al comandante delle truppe anche poteri civili, limitatamente ad un periodo e ad un territorio determinato.

Art. 10.

In caso di assenza dalla Colonia del comandante delle truppe sarà chiamato a sostituirlo l'ufficiale più elevato in grado, e, a parità di grado, più anziano, che sia in Colonia, ove il Governo centrale, sentito il governatore, non creda provvedere altrimenti.

Art. 11.

Il governatore, prese le informazioni dal comandante delle truppe, potrà destinare ufficiali ad uffici o missioni civili, e far concorrere a favore della Colonia tutti i servizi militari e specialmente quelli del genio e di sanità.

Art. 12.

Gli ufficiali, destinati a coprire cariche civili senza funzioni militari, sono alla diretta esclusiva dipendenza del governatore, regolati dalle norme che vigono pei funzionari civili. Se hanno anche funzioni militari, dipendono, per le medesime, dal comandante delle truppe, il quale dovrà sempre informare previamente il governatore di qualsiasi comunicazione ad essi diretta.

In ogni caso gli ufficiali con cariche civili conservano i vincoli della disciplina militare che non contrastano con l'esercizio delle funzioni civili.

Art. 13.

Il corpo di polizia è alla dipendenza diretta del governatore; ma dipende dal comandante delle truppe nei riguardi della disciplina militare.

È adibito in tempo di pace al servizio di sicurezza, ma in tempo di guerra può essere chiamato a concorrere alla difesa della Colonia.

Quando è adibito ad operazioni militari è sotto gli ordini del comandante delle truppe.

Art. 14.

Le richieste di destinazione in Colonia ed il rimpatrio del personale, tanto civile che militare, in servizio in Colonia, spettano al governatore, sentito, pel personale militare, il parere del comandante delle truppe.

Le richieste di personale e le notificazioni di rimpatrio sono sempre rivolte al Ministero degli affari esteri che le comunica ai competenti dicasteri.

Alle richieste del personale militare ed alle notificazioni di rimpatrio dei militari facienti parte del R. corpo di truppe coloniali il governatore unisce il parere del comandante.

Art. 15.

Il governatore corrisponde direttamente col ministro degli affari esteri, e per mezzo di esso con le altre Amministrazioni dello Stato. Trattandosi di questioni militari, ne informerà il comandante le truppe, del quale trasmetterà altresì il parere al ministro degli affari esteri.

Il comandante delle truppe, trasmette e riceve, per il tramite del governatore e del ministro degli affari esteri, la sua corrispondenza col ministro della guerra in questioni di carattere tecnico-militare.

Il governatore potrà esprimere sulle singole questioni il proprio parere che comunicherà anche al comandante delle truppe.

Nessuna autorità della Colonia può corrispondere con Amministrazioni dello Stato, con rappresentanti dell'Italia all'estero, o con qualsiasi altra Amministrazione, ditta, o persona, se non per mezzo, o con autorizzazione del governatore. Fanno eccezione a questa regola le autorità giudiziarie della Colonia per pratiche relative agli affari di loro competenza ed il comandante dello stazionario che corrisponde direttamente col Ministero della marina.

Il comandante dello stazionario indirizzerà, però, al governatore i rapporti sulle missioni di cui egli lo abbia incaricato per servizio della Colonia, inviandone anche una copia direttamente al Ministero della marina.

Art. 16.

Il bilancio della Colonia viene formato sotto la direzione del governatore e secondo le sue istruzioni. Entro la prima quindicina di ottobre il governatore trasmette al Ministero degli affari esteri il consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione sulla situazione generale della Colonia durante l'anno trascorso, ed entro gennaio il bilancio di previsione con gli organici civili e militari e gli altri allegati occorrenti.

Se la notizia dell'approvazione del bilancio di previsione non gli sia pervenuta al principio dell'esercizio finanziario, il governatore ha facoltà di ordinare la riscossione delle entrate secondo le prescrizioni in vigore, ed il pagamento delle spese di carattere fisso e di quelle relative a lavori e servizi che non possano sospendersi, nulla innovando negli ordinamenti organici.

Art. 17.

Il governatore deve contenere le spese nei limiti degli stanziamenti dei singoli articoli del bilancio, ma potrà stornare dall'uno o dall'altro articolo, con suo decreto da comunicarsi al Ministero degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Art. 18.

Entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, il governatore ha facoltà d'introdurre negli organi amministrativi le modificazioni richieste dai bisogni della Colonia, mandandole anche ad effetto, ma informandone immediatamente il Ministero degli affari esteri.

Art. 19.

Approvato che sia il bilancio di previsione, il governatore comunica al comando delle truppe ed ai vari uffici interessati gli stanziamenti che li riguardano affinchè si regolino in conseguenza.

Art. 20.

La giustizia civile e penale è amministrata, secondo è prescritto dall'ordinamento giudiziario della Colonia.

Il personale civile indigeno ed i capi e notabili indigeni non potranno essere sottoposti a procedimento penale, senza previa autorizzazione del governatore, il quale delle deliberazioni prese darà notizia al Ministero degli affari esteri.

Art. 21.

Il deposito della Colonia Eritrea (da denominarsi « Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli ») è in diretta relazione e corrispondenza col Governo coloniale per gli affari che gli sono affidati secondo l'ordinamento della Colonia.

PARTE SECONDA.

Del personale

CAPO PRIMO.

Personale civile

Art. 22.

Il personale coloniale si divide in personale civile e militare.

Sarà provveduto all'amministrazione civile della Colonia della Somalia con personale:

a) del ruolo organico coloniale di cui al capo seguente;
b) delle varie Amministrazioni dello Stato;
c) con personale assunto per contratto.

Art. 23.

Il ruolo organico coloniale sarà gradualmente attuato, su proposta del governatore con l'approvazione del Governo centrale, secondo consiglino le condizioni di sviluppo della Colonia.

Art. 24.

Col personale di cui alla lettera *a*) dell'art. 22 sarà provveduto normalmente agli uffici con funzioni politico-amministrative; ad ogni altro servizio si provvederà col personale di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso articolo.

Art. 25.

Il numero complessivo di funzionari per i vari uffici e servizi, in più di quelli appartenenti al ruolo organico coloniale, sarà determinato ogni anno in sede di bilancio, in relazione ai bisogni riconosciuti.

Art. 26.

Gli impiegati delle varie Amministrazioni dello Stato destinati in Colonia conserveranno il posto rispettivo di anzianità nei ruoli organici delle Amministrazioni cui appartengono.

Godranno, pur rimanendo in Colonia, dei vantaggi di carriera che dalle rispettive Amministrazioni loro siano fatti, e saranno in ogni caso promossi secondo le norme di legge senza però essere esonerati dalle prove e dagli esami eventualmente prescritti dalle disposizioni che regolano le rispettive loro carriere.

Godranno, quanto a indennità locali ed a licenze, del trattamento fatto agli impiegati del ruolo coloniale provveduti di stipendio di organico uguale o immediatamente superiore. All'atto della loro destinazione in Colonia, essi avranno diritto ad una indennità di equipaggiamento pari a quella di cui godono gli ufficiali del R. esercito aventi stipendio eguale od immediatamente superiore.

Per quanto riguarda indennità di equipaggiamento e viaggi, i funzionari d'ordine hanno lo stesso trattamento dei sottufficiali.

Annualmente, o quando gli impiegati delle varie Amministrazioni cessino dal servizio in Colonia, il governatore compilerà per ciascuno di essi un rapporto informativo sul modo come hanno disimpegnato le proprie attribuzioni. Detto rapporto viene pel tramite del Ministero degli affari esteri trasmesso all'Amministrazione alla quale appartiene il funzionario, per essere allegato fra i documenti personali.

In caso di promozione, di malattia e per qualunque altra ragione, potranno essere rimpatriati d'autorità dal governatore.

Art. 27.

Le punizioni dei funzionari delle varie Amministrazioni dello Stato destinati in Colonia saranno regolate dalle disposizioni vigenti per i funzionari del ruolo organico coloniale, sempre quando non possano applicarsi quelle vigenti nelle rispettive Amministrazioni, per mancanza di organi e uffici o cariche specialmente designati dalle leggi o dai regolamenti, ed a questi non possa derogarsi, o per altra ragione.

Art. 28.

Il trattamento degli altri funzionari sarà quello stabilito dalle condizioni fatte all'atto dell'assunzione.

CAPO II.

Personale coloniale

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 29.

È istituito, per l'amministrazione della Colonia della Somalia alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, un ruolo di funzionari coloniali nominati per decreto Reale. Gli aspiranti ad agenti coloniali sono nominati con decreto del governatore.

Art. 30.

Il ruolo è formato secondo la seguente tabella:

2	agenti coloniali	di 1ª classe	a	L.	9000
2	id.	di 2ª id.		»	8000
2	id.	di 3ª id.		»	7000
2	id.	di 4ª id.		»	6000
3	id.	di 5ª id.		»	5000
3	id.	di 6ª id.		»	4000
5	id.	di 7ª id.		»	3000

3 aspiranti con assegno mensile unico di lire trecento.

22

Art. 31.

Il ruolo organico di cui al precedente articolo, non potrà essere attuato fino a che non siano approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio 1910-911, ai quali stati il detto ruolo organico trovasi annesso, ai termini dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 161.

Art. 32.

In ragione del numero dei posti vacanti in ciascuna delle classi, possono essere fatte altrettante nomine in più nei gradi inferiori.

Art. 33.

Gli agenti coloniali possono essere destinati dal governatore fuori della Colonia a cariche speciali di agenti commerciali, di residenti, o per missioni che interessino la Colonia.

Art. 34.

Il numero dei funzionari del ruolo organico coloniale, posti su designazione del governatore al servizio della direzione centrale degli affari coloniali, non potrà superare il quinto del numero totale dell'organico; e tale distinazione non potrà durare per tempo superiore a quattro anni.

Sezione II. — *Ammissione.*

Art. 35.

Per l'ammissione nel corpo coloniale occorre:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'età non maggiore dei 30 anni e non minore dei 20;

c) avere soddisfatto agli obblighi di leva;

d) essere di sana e robusta costituzione, che permetta di affrontare qualunque clima, provata con certificati di medici militari designati dal Ministero degli affari esteri ad eseguire la visita;

e) aver sempre tenuto condotta regolare da accertarsi a norma dell'art. 3 del regolamento sullo stato giuridico degli impiegati, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

f) aver superato, salvo l'eccezione di cui all'art. 37, un concorso secondo un programma stabilito dal Ministero degli affari esteri, su proposta del governatore della Colonia;

g) avere la laurea di una Università del Regno oppure l'attestato di licenza degli Istituti contemplati nella legge 21 agosto 1870, n. 5830, o il diploma di una scuola estera ritenuto, a giudizio del ministro degli affari esteri, equipollente ai diplomi suddetti; o infine essere ufficiali del R. esercito o della R. marina.

L'adempimento di tali condizioni non vincola ad accogliere la domanda di ammissione.

Art. 36.

I concorsi di cui all'articolo precedente saranno banditi con avviso da pubblicarsi, due mesi prima che abbiano luogo, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nei Bollettini ufficiali della Somalia e della Colonia Eritrea.

L'avviso conterrà l'enunciazione delle condizioni richieste.

Art. 37.

In via eccezionale, su proposta motivata del governatore della Colonia e su parere conforme del Consiglio coloniale, possono essere assunti, come agenti coloniali nelle ultime quattro classi senza concorso, le persone che abbiano reso speciali servizi d'interesse e di carattere coloniale e siano forniti di speciali titoli ed attitudini in relazione ai servizi ai quali debbono essere adibiti.

Art. 38.

I concorrenti all'ammissione nel corpo dei funzionari coloniali, che non venissero prescelti, non possono essere ammessi nelle successive vacanze senza che abbiano superato un altro concorso.

Sezione III. — *Promozione.*

Art. 39.

Quando vi sia vacanza nell'organico degli agenti coloniali, è aperto il concorso al posto di agente di 7ª classe fra gli aspiranti che abbiano almeno un anno di grado e di effettivo servizio nella Colonia.

Il concorso è ritardato fino al momento in cui gli aspiranti aventi gli ora detti requisiti non siano in numero superiore di quello dei posti per cui il concorso sia da bandirsi.

Al concorso è richiesta una sufficiente nozione di almeno una delle lingue araba, suahili, somala od altra parlata nella Somalia.

Art. 40.

Il governatore, tenuto anche conto delle note caratteristiche e delle relazioni scritte dai superiori alla cui dipendenza l'aspirante ha prestato servizio, prima del concorso assegnerà un punto di classifica ad ognuno dei concorrenti. Un altro punto di classifica sarà assegnato, in base ai risultati del concorso, dalla Commissione esaminatrice che verrà nominata dal governatore.

La somma dei due punti determinerà la graduatoria per l'assegnazione dei posti, sempre quando non sia inferiore al punto che sia stabilito per la sufficienza.

Il programma del concorso sarà determinato con decreto Ministeriale su proposta del governatore.

Art. 41.

L'aspirante che non siasi presentato o non abbia conseguito la sufficienza in due concorsi, non sarà ammesso ad altri nè potrà ulteriormente conseguire la nomina al posto di agente coloniale.

Art. 42.

Le promozioni alla 6ª, 5ª e 4ª classe sono fatte per 1|3 a scelta e per 2|3 ad anzianità; le promozioni alla 3ª, 2ª e 1ª classe avvengono esclusivamente per merito.

Art. 43.

Gli agenti non potranno essere promossi da una classe all'altra se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente promozione, salvo il caso di cui all'art. 45, e se non vi siano posti disponibili in organico.

Art. 44.

Agli agenti coloniali di classe inferiore alla prima competerà, dopo quattro anni di permanenza ad un medesimo stipendio, un aumento corrispondente al decimo dello stipendio stesso.

Lo stipendio ed il decimo non potranno complessivamente superare gli assegni della classe immediatamente superiore.

Art. 45.

Sarà ritardata di un anno la promozione o la corresponsione dell'aumento di stipendio di cui agli articoli precedenti, quando, nell'antecedente periodo utile agli effetti del conseguimento di quei benefici, sia stata inflitta al funzionario la censura o altra pena disciplinare maggiore, e quando, per due anni consecutivi immediatamente precedenti, egli non abbia riportata almeno la classifica di buono.

La classifica di ottimo per gli ultimi due anni consecutivi abbrevierà di un anno il termine per la promozione o pel conseguimento dell'aumento di stipendio.

Al principio di ogni anno il governatore, esaminate le note caratteristiche annuali, che vengono compilate dai capi di servizio, classifica tutti i funzionari colla graduatoria di: cattivo, sufficiente, buono, ottimo.

Sezione IV. — *Licenze.*

Art. 46.

Le licenze al governatore sono concesse dal ministro degli ffar esteri.

Art. 47.

Subordinatamente alle esigenze del servizio, saranno concesse ai funzionari coloniali licenze triennali per l'Italia e per l'estero.

La durata normale della licenza triennale sarà aumentata di un mese quando il funzionario non ne abbia potuto usufruire nel triennio, e ne usufruisca invece nel quarto anno.

Art. 48.

Il governatore potrà concedere brevi licenze straordinarie da fruirsi in colonia, per durata non superiore a venti giorni all'anno.

Art. 49.

Quando trattisi di licenza per salute, il limite oradetto, potrà essere superato.

Art. 50.

La durata della licenza triennale è stabilita per le varie classi dei funzionari coloniali con decreto del governatore, entro il limite massimo di giorni centottanta viaggio compreso.

Art. 51.

Ai funzionari destinati in Colonia non può essere concessa la licenza triennale se non dopo ventiquattro mesi dal loro arrivo nella Colonia stessa.

Art. 52.

Dopo quarantotto mesi dal primo sbarco in Colonia o dal termine di precedente licenza, può essere data d'ufficio la licenza, quando durante il periodo oradetto il funzionario non abbia usufruito di alcuna licenza fuori Colonia.

Art. 53.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese dei biglietti nei viaggi, per licenza ordinaria, del funzionario, della moglie e dei figli minorenni, sia per l'andata che pel ritorno dalla Colonia ad uno dei porti italiani toccati dal piroscafo.

I funzionari avranno diritto al biglietto di 1ª classe, e non potranno viaggiare in classe inferiore a quella per la quale viene loro corrisposto il biglietto.

Art. 54.

Il beneficio di cui all'articolo precedente sarà concesso mercè rilascio di richiesta d'imbarco gratuito.

Art. 55.

Agli agenti coloniali che, opportunamente autorizzati, intendano fruire della licenza all'estero sarà data la somma corrispondente al prezzo del biglietto per l'andata dalla Colonia in Italia e viceversa, ai termini dell'art. 53.

Art. 56.

Il funzionario che si trovi in licenza ordinaria, e che per qualsiasi ragione sia autorizzato a ritardare il suo ritorno in Colonia, sarà considerato in licenza straordinaria, se non è trattenuto per motivi di servizio.

Art. 57.

La licenza straordinaria non può durare più di tre mesi per motivi personali o di famiglia, nè più di sei per salute.

Art. 58.

La licenza straordinaria per motivi personali sarà concessa dal governatore a insindacabile criterio.

La licenza straordinaria per motivi di salute sarà concessa solo in seguito a certificato di un medico delegato dal governatore, o dal Ministero, o dal R. console, secondo il paese ove trovisi il funzionario quando chiede la licenza straordinaria.

Qualora il funzionario chieda la licenza per malattia contratta in servizio, dovrà subire la visita di una Commissione nominata dal ministro degli affari esteri, se il funzionario risiede in Italia o all'estero, o dal governatore se il funzionario risiede in Colonia.

Sezione V. — *Aspettativa e disponibilità.*

Art. 59.

I funzionari del ruolo organico coloniale possono essere messi in aspettativa per motivi di salute, privati, di ufficio, o per limiti di età.

Possono essere messi in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici.

Art. 60.

I limiti di età stabiliti per i funzionari appartenenti al ruolo organico sono:

1ª classe	—	anni 60
2ª id.	—	id. 54
3ª id.	—	id. 51
4ª id.	—	id. 48
5ª id.	—	id. 45

Art. 61.

Per le aspettative e la disponibilità sono applicabili ai funzionari coloniali le disposizioni vigenti per gli altri funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri in quanto non siano contrarie a quelle di cui al presente ordinamento.

Art. 62.

Le proposte pel collocamento in aspettativa o in disponibilità sono sempre fatte dal governatore.

Art. 63.

Il collocamento in aspettativa per ragioni di salute non può aver luogo se non in seguito a visita d'una Commissione medica nominata dal governatore, e dopo assenza dall'ufficio per un periodo di tempo superiore a sei mesi a cagione di malattia accertata.

Art. 64.

Il funzionario, che senza giustificato motivo sia assente dall'ufficio oltre i quindici giorni, è considerato volontariamente dimissionario.

Sezione VI. — *Disciplina.*

Art. 65.

Con la qualità di funzionario coloniale è incompatibile:

1° qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, o commercio, o industria, anche per interposta persona;

2° ogni occupazione che a giudizio del governatore non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro dell'Amministrazione.

È inoltre inibito ai funzionari coloniali di coabitare con donne indigene.

Art. 66.

Al funzionario sottoposto a procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto, a cura dell'Amministrazione, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre diritto di esporre personalmente al Consiglio di disciplina le sue ragioni.

Art. 67.

Le punizioni dei funzionari coloniali sono:

1° la censura;

2° la sospensione dallo stipendio;

3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;

4° la revocazione;

5° la destituzione.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il previo parere del Consiglio di disciplina.

I pareri del Consiglio di disciplina e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.

Art. 68.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e può essere inflitta:

a) per negligenza e per lievi mancanze in servizio;

b) per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata;

c) per violazione dell'art. 65 del presente ordinamento;

d) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti;

e) per irregolare condotta;

f) per aver fatto pervenire all'autorità superiore, per mezzo di estranei al servizio, raccomandazioni o espressioni di desiderî concernenti la propria carriera.

La censura è fatta per iscritto dal capo dell'ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto che esse siano annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo. Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso al governatore in via gerarchica entro quindici giorni dalla notificazione. Il decreto del governatore sul ricorso è definitivo.

Ai capi servizio la censura è inflitta dal governatore.

Art. 69.

La sospensione dallo stipendio può durare da un giorno ad un mese: non esonera l'impiegato dal servizio e non produce perdita di anzianità.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può durare da un mese a un giorno a sei mesi, ed importa, oltre la perdita dello stipendio, la esonerazione dal servizio durante il periodo della sospensione. Essa inoltre fa perdere all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

La sospensione dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause indicate nel precedente articolo;

b) per lieve insubordinazione;

c) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione dallo stipendio o per una maggiore gravità delle cause indicate in questo e nell'articolo precedente;

b) per grave insubordinazione;

c) per pregiudizio recato agli interessi della Colonia o dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con la Colonia o con lo Stato e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose; ed in genere per aver comunicato in qualunque modo a chiunque non sia superiore gerarchico cose di servizio o attinenti l'Amministrazione senza l'autorizzazione espressa del competente superiore;

e) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

f) per uso dell'impiego per fini personali;

g) per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori o a diminuire la autorità.

La sospensione dallo stipendio è inflitta dal governatore; quella dal grado e dallo stipendio con decreto del ministro degli affari esteri, sentito sempre il parere del Consiglio di disciplina.

Art. 70.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il governatore può ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo il regolare procedimento disciplinare.

Dev'essere immediatamente sospeso dal grado e dallo stipendio il funzionario contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia comunque sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso ed esonerato dal servizio.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che il funzionario vi abbia preso parte, il funzionario cessa di essere sospeso, riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti e riacquista, a tutti gli effetti, l'anzianità perduta.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, il funzionario può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari; e qualora sia riconosciuto meritevole di sospensione dallo stipendio, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

Il funzionario condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la revocazione o la destituzione, è sospeso dal grado e dallo stipendio finchè non abbia scontato la pena. Alla famiglia di lui può essere corrisposto un assegno alimentare, non superiore in ogni caso, al terzo dello stipendio di cui era fornito.

Salvo il caso indicato nel comma precedente, la revoca della sospensione dal grado e dallo stipendio fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado o nella classe dev'essere conferito all'impiegato già sospeso, il quale riprende, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 71.

S'incorre nella revocazione dell'impiego indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dal grado e dallo stipendio, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio che possa portare pregiudizio allo Stato o a privati;

e) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.

Art. 72.

S'incorre nella destituzione, udito il Consiglio di disciplina, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli o per una maggiore gravità di esse;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a beneficî ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

d) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio della Colonia o dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

e) per gravi atti d'insubordinazione contro l'amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina o di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione;

g) per offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 73.

S'incorre inoltre di diritto nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro poteri dello Stato o della Colonia o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'*interdizione* perpetua dai pubblici uffici e la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 74.

L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, su parere del Consiglio di disciplina, siano riconosciuti insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinato la revocazione o la destituzione: in tal caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato punito.

Art. 75.

I Consigli di disciplina si compongono di cinque membri scelti dal governatore fra i funzionari coloniali, o, in difetto, fra funzionari di qualunque altra Amministrazione dello Stato, che prestino servizio in Colonia, di grado non inferiore a quello del giudicabile.

I Consigli deliberano a votazione segreta, senza formalità di procedura, e fanno constare delle loro deliberazioni con verbale motivato.

Art. 76.

Contro i provvedimenti definitivi del governatore in materia disciplinare non è ammesso ulteriore ricorso in alcuna sede.

Sezione VII. — *Assegni.*

Art. 77

Al governatore compete un assegno mensile di L. 2175, esente dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti.

Art. 78.

I funzionari del ruolo organico coloniale percepiscono, esenti dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti:

a) lo stipendio d'organico;

b) una indennità coloniale annua proporzionata allo stipendio del grado di organico nella misura fissata colla seguente tabella:

Stipendio d'organico	Indennità coloniale corrispondente
Inferiore a L. 2,000	L. 1,800
da » 2,000 in su	» 2,200

c) le indennità di carica, di rappresentanza, di disagiata residenza per talune località, di alloggio, ecc., che sieno fissate con decreto governatoriale, e nella misura e nelle circostanze con esso determinate;

d) le indennità di missione, di trasferta, speciali, ecc., che sieno fissate nei modi di cui al capoverso precedente;

e) le speciali indennità di residenza vigenti nel Regno pei funzionari coloniali che prestano servizio in Italia.

Le indennità di cui alle lettere *c* e *d* non sono corrisposte durante le licenze o le assenze non causate da motivi di servizio.

Art. 79.

Lo stipendio d'organico assegnato al personale del ruolo organico coloniale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o promozione, ed è corrisposto fino al giorno in cui avviene la cessazione dal servizio.

Art. 80.

L'indennità coloniale decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco in Colonia e finisce col giorno precedente a quello in cui avviene la cessazione del servizio, o la partenza per altra destinazione fuori della Colonia.

Art. 81.

Sono sospesi lo stipendio e l'indennità coloniale durante la licenza straordinaria, l'aspettativa per motivi privati e l'assenza non giustificata.

Art. 82.

Lo stipendio e l'indennità coloniale sono ridotti:

a) di metà durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia o infermità non dipendenti da cause di servizio;

b) di un terzo durante la licenza straordinaria o l'aspettativa per riduzione d'organico.

Art. 83.

Il governatore ed i funzionari del ruolo organico coloniale percepiscono, all'atto della destinazione in Colonia, un'indennità di equipaggiamento nella seguente misura:

L. 5000 al governatore;

L. 1000 agli aspiranti agenti coloniali.

Art. 84.

Ai funzionari stessi che perdono il bagaglio per eventi di guerra od in circostanze di servizio comandato, spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo del doppio dell'indennità di equipaggiamento a ciascuno spettante.

Art. 85.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese di viaggio, tanto pel funzionario quanto per la moglie ed i figli minorenni, quando il funzionario si trasferisca per destinazione in Colonia, o in Italia per rimpatrio definitivo, o all'estero per altri motivi di servizio.

Sono considerati in viaggio per servizio coloro che si recano in patria in licenza straordinaria o in aspettativa per infermità incontrate in servizio o da considerarsi tali, o che ne facciano ritorno.

Valgono, pel resto, tutte le norme di cui all'art. 53.

Art. 86.

In caso di malattia del funzionario o di persona della sua famiglia, il governatore può concedere anticipazioni in denaro, nella misura massima di tre mesi di assegno mensile (stipendio di organico e indennità coloniale).

In nessun altro caso sono fatte anticipazioni di stipendio o di indennità.

Art. 87.

Lo stipendio d'organico e l'indennità coloniale, complessivamente sono ridotti di un quinto ad estinzione di debiti verso l'Amministrazione.

Fra essi sono considerati le somme dovute per rette di spedalità negli stabilimenti coloniali.

Art. 88.

Il governatore stabilisce, con sue disposizioni da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Colonia, le indennità varie e i soprassoldi fissi od eventuali che siano da corrispondersi per servizi speciali o in determinate circostanze a funzionari civili e stabilisce altresì la retta giornaliera per i ricoverati nei luoghi di cura della Colonia.

Art. 89.

I funzionari in servizio nella Colonia, che si trovino temporaneamente nel Regno, senza determinata missione, non avranno diritto che all'assegno coloniale, qualora siano trattenuti in servizio o per ragioni di servizio.

L'indennità di missione è dovuta soltanto quando la missione risulti da decreto del ministro degli affari esteri o del governatore

CAPO III.

Personale militare

—

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 90.

Gli ufficiali del R. esercito e assimilati, destinati a prestar servizio al Benadir, sono considerati come collocati a disposizione del Ministero degli affari esteri dal giorno dell'imbarco per la Colonia.

Essi saranno scelti dal governatore, sentito il comandante delle truppe, tra gli ufficiali che hanno diretto al Ministero della guerra domanda di trasferimento in Colonia.

Art. 91.

Gli ufficiali hanno l'obbligo di rimanere in Colonia quattro anni Saranno perciò esclusi dal trasferimento nel R. corpo delle truppe coloniali quelli che si presume possano essere inscritti sul quadro d'avanzamento nel quadriennio.

Gli ufficiali invece destinati d'autorità hanno l'obbligo di rimanere in Colonia due anni soltanto.

Il governatore ha però facoltà di rimpatriare, anche prima dello scadere del termine, gli ufficiali ed assimilati che prestano servizio in Colonia. Egli riferisce del provvedimento preso al Ministero degli affari esteri, allegando il parere del comandante delle truppe.

Scaduto il termine, il rimpatrio ha luogo di pieno diritto. Gli ufficiali quando vengono inscritti sul quadro d'avanzamento sono rimpatriati.

Art. 92.

È fatto divieto ai militari residenti in Colonia di comunicare in qualunque modo a chiunque non sia superiore gerarchico in Colonia cose di servizio o attinenti l'Amministrazione, senza l'autorizzazione espressa del governatore.

Art. 93.

Le note caratteristiche per gli ufficiali che prestano servizio nel R. corpo di truppe coloniali, compilate secondo le istruzioni vigenti al riguardo per gli ufficiali del R. esercito, saranno trasmesse al Ministero della guerra pel tramite del governo della Colonia e del Ministero degli esteri. Il governatore potrà aggiungervi le sue osservazioni in foglio a parte.

Per gli ufficiali che coprono, o hanno temporaneamente coperto cariche civili, il governatore annualmente, o quando gli ufficiali stessi rientrano alla dipendenza dell'Amministrazione della guerra, compila un rapporto informativo sul modo come hanno disimpegnato le proprie attribuzioni. Detto rapporto viene inviato pel tramite del Ministero degli affari esteri a quello della guerra; il comandante delle truppe deve accompagnarlo con un rapporto riferentesi alle qualità militari.

Art. 94.

Non possono presentare domanda per essere destinati in Somalia gli ufficiali rimpatriati dalle Colonie da meno di tre anni.

Art. 95.

I militari di truppa indigena sono reclutati per arruolamento volontario. Gli arruolamenti sono indetti anno per anno dal governatore.

Art. 96.

Le ferme sono biennali e decorrono dal giorno successivo a quello di arruolamento o di rafferma, e sono rescisse per riduzione d'organico, per espulsione, o per riforma.

In tempi anormali, e durante qualsiasi operazione od escursione militare, la scadenza delle ferme è protratta fino a quindici giorni dal ritorno della pubblica tranquillità, o dal termine delle operazioni od escursioni suddette.

Art. 97.

I graduati indigeni, che abbiano prestato più di 10 anni di servizio e siano congedati per riforma dovuta a malattia incontrata in servizio, o per riduzione d'organico, avranno diritto a tanti mesi di paga quanti sono gli anni di servizio prestati.

Uguale trattamento sarà fatto ai graduati ed agli uomini di truppa che fossero congedati anche prima di tale tempo, per ferite riportate in servizio.

Le promozioni, le ricompense e le punizioni dei militari indigeni sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 98

Potranno essere assunti in servizio anche i graduati e militari di truppa italiani, graduati o militi dell'arma dei RR. carabinieri, guardie di finanza, carcerarie, forestali, tratti dai rispettivi corpi del Regno.

Art. 99.

Gli ufficiali destinati in Colonia, conservano il posto rispettivo nei ruoli di anzianità dell'arma cui appartengono, e sono, in ogni caso, promossi a loro turno, senza però essere esonerati dalle prove e dagli esami prescritti.

Art. 100.

Le domande di aspettativa per affari privati degli ufficiali destinati in Colonia sono inoltrate per la via gerarchica al Ministero della guerra, a cura del governatore, pel tramite del Ministero degli affari esteri.

Quando l'aspettativa sia concessa, gli ufficiali suddetti si considerano rimpatriati col giorno dal quale l'aspettativa decorre.

Art. 101.

I militari italiani, che prestano servizio in Colonia, godranno delle licenze secondo le norme stabilite dal presente ordinamento per i funzionari coloniali.

Per i militari che entro il terzo anno dalla destinazione in Colonia non abbiano goduto la licenza loro spettante, questa dovrà coincidere col rimpatrio, ed essi cesseranno dall'appartenere alle truppe coloniali allo scadere della licenza.

Art. 102.

Agli ufficiali, che comunque rimpatrino dopo solo due anni di servizio in Colonia, può essere concessa una licenza ordinaria di giorni 90.

Art. 103.

Gli ufficiali e militari di truppa, che rimpatriano definitivamente, hanno diritto ad una licenza di rimpatrio di giorni 30 dalla data dello sbarco in un porto del Regno.

A tale licenza supplementare non avranno naturalmente diritto gli ufficiali che si trovano già in licenza allorchè cessano di essere a disposizione del Ministero degli affari esteri.

Art. 104.

Le licenze ai militari indigeni non potranno essere di durata superiore a tre mesi.

Art. 105.

Il governatore avrà facoltà di sospendere la concessione delle licenze e di richiamare coloro che si trovassero a fruirne, riferendo del provvedimento, quando abbia carattere generale, al Ministero degli affari esteri.

Sezione II. — *Degli assegni.*

Art. 106.

Gli ufficiali, destinati a prestare servizio nella Colonia, percepiscono, esenti dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti:

a) lo stipendio di organico del grado e gli aumenti inerenti all'anzianità di grado;

b) la indennità cavalli che compete a seconda dell'arma e del grado;

c) una indennità coloniale annua proporzionata allo stipendio iniziale del grado, nella misura fissata dalla seguente tabella:

Stipendio d'organico	Indennità coloniale corrispondente
Inferiore a L. 2000	L. 1800
da » 2000 in su	» 2200

d) una indennità di comando di L. 600 per i capitani e di L. 780 per gli ufficiali superiori;

c) le razioni foraggio corrispondenti al numero di quadrupedi, che per ragioni di servizio debbono tenere.

Il comandante delle truppe, invece degli assegni di cui alle lettere b) e d) riceve una indennità speciale di L. 4800.

Art. 107.

Agli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali della Somalia, che per ragioni di arma o di corpo di provenienza o di grado, non abbiano diritto alla indennità cavalli e che, secondo l'ordinamento militare coloniale, debbono tenere quadrupedi, è assegnata una indennità quadrupedi mensile di L. 20.

Art. 108.

Gli ufficiali della Regia marina, che venissero assunti in servizio al Benadir, avranno diritto ad un'indennità coloniale corrispondente a quella stabilita per gli ufficiali del R. esercito, di pari grado.

Art. 109.

Le indennità decorrono dal giorno successivo a quello dello sbarco in Colonia, e cessano il giorno dell'imbarco definitivo, salvo i casi contemplati agli articoli 101 e 102 in cui cessano allo scadere della licenza ordinaria. Esse sono sospese durante la licenza straordinaria.

Art. 110.

Gli assegni goduti in Italia dagli ufficiali od assimilati destinati a prestare servizio in Colonia sono a carico del bilancio coloniale dal giorno dell'imbarco fino al 30° giorno successivo a quello dello sbarco in Italia per rimpatrio definitivo, salvo i casi contemplati agli articoli 101 e 102 in cui sono a carico del bilancio coloniale sino allo scadere della licenza ordinaria.

Art. 111.

Gli ufficiali ed i sottoufficiali all'atto della destinazione in Colonia, hanno diritto alle seguenti indennità di equipaggiamento:

Ufficiale superiore L. 2000.
Capitani L. 1000.
Subalterni L. 600.
Sottufficiali L. 300.

Art. 112.

Il diritto all'indennità di equipaggiamento s'intende acquisito per il fatto dell'imbarco per la Colonia.

Chi, avendo percepito l'indennità, non possa partire per ragioni indipendenti dall'Amministrazione, la restituisce integralmente; chi non debba altrimenti partire per ragioni dipendenti dall'Amministrazione ne restituisce la metà.

Nessuna indennità o supplemento di indennità d'equipaggiamento compete per il fatto di promozioni conseguite in Colonia.

Art. 113.

Gli ufficiali che per comprovate ed immediate cause di servizio perdono quadrupedi, hanno diritto al risarcimento del danno effettivamente sofferto sulla base del prezzo d'acquisto dei quadrupedi stessi. Si dovrà perciò all'atto dell'acquisto far constare il prezzo dei quadrupedi all'ufficio del Governo, che ne prenderà nota. Per la perdita delle bardature sarà corrisposta un'indennità massima di L. 200.

Art. 114.

Per ciò che riguarda l'indennizzo per perdita del bagaglio, e le spese ed indennità di viaggio per servizio, per licenza, si applicano agli ufficiali le disposizioni stabilite dal presente regolamento per i funzionari civili.

Art. 115.

Il trasporto avverrà in 1ª classe per gli ufficiali, in 2ª per i sottufficiali ed in 3ª, se è possibile, per i caporali e soldati.

Art. 116.

Il viaggio è a carico dell'ufficiale: per rimpatrio dovuto a sua colpa o per licenza straordinaria per motivi privati.

Art. 117.

Saranno stabilite dal governatore con suo decreto le indennità varie ed i soprassoldi di cui all'art. 88 per gli ufficiali, sott'ufficiali, graduati e soldati di truppa italiana ed indigena, e per le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che eventualmente fossero chiamate a prestar servizio in Colonia.

Art. 118.

I graduati e militari indigeni hanno diritto agli assegni fissati nei relativi organici che verranno annessi al presente regolamento. Con tali assegni essi dovranno provvedere al proprio sostentamento. L'alloggio sarà fornito dall'Amministrazione.

Art. 119.

L'assegno ai militari indigeni decorre dal giorno in cui sono effettivamente incorporati nel R. corpo delle truppe coloniali a quello del congedamento, se intendono fissarsi in Colonia, altrimenti, dal giorno dell'imbarco per la Colonia a quello dell'imbarco per rimpatrio.

Art. 120.

In occasione di traslochi, di marce, di escursioni, o di altri servizi, che obblighino la truppa a passare più di una notte fuori della sede ordinaria, sarà distribuita una razione giornaliera di grammi 600 di farina di grano, o l'equivalente in galletta, dura, riso o carne, o l'equivalente in denaro.

Art. 121.

I militari indigeni detenuti in attesa di giudizio ricevono metà del proprio assegno. Se il giudizio non è seguìto da condanna, l'altra metà sarà loro reintegrata.

I militari indigeni detenuti per espiazione di pena, o dichiarati assenti senza licenza, perdono l'intiero assegno.

Art. 122.

I militari indigeni in licenza nella Colonia perdono metà dell'assegno, salvo che si tratti di licenza di convalescenza per infermità contratta in servizio o da considerarsi tale.

I militari indigeni in licenza fuori della Colonia perdono l'intiero assegno ed hanno solo diritto al rimborso delle spese per il viaggio di ritorno. Il governatore ha però facoltà di conservare loro anche metà della paga da corrispondersi al loro ritorno in Colonia, quale premio.

Disposizione finale.

Art. 123.

Per tutto quanto non è previsto nel capo secondo del presente ordinamento potranno applicarsi per analogia, ed in quanto sia possibile, le norme generali e particolari che disciplinano i funzionari a dipendenza del Ministero degli affari esteri.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie

Art. 124.

Entro due anni dalla data in cui il presente ordinamento andrà in vigore, i funzionari dello Stato e gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, che prestano attualmente servizio in Colonia o presso la Direzione centrale degli affari coloniali, potranno essere definitivamente trasferiti nel personale politico-amministrativo, secondo la durata del servizio nella Colonia e le attitudini e i titoli che posseggono, meno che nelle prime tre classi, con fa-

coltà però al governatore di eccedere di due posti l'organico di ciascuna delle classi 4ª, 5ª e 6ª.

Art. 125.

Nei casi contemplati dal precedente articolo non si avrà riguardo l limite di età, previsto dall'art. 35.

Art. 126.

L'assegnazione deve essere fatta, in relazione ai posti disponibili, alla classe la quale dia diritto ad uno stipendio uguale o, in mancanza, immediatamente superiore a quello di organico che il funzionario o l'ufficiale gode nelle rispettive amministrazioni.

Ove alle classi di stipendio uguale o immediatamente superiore non sia vacanza di posti, l'assegnazione sarà fatta alla classe immediatamente inferiore, ed al funzionario od all'ufficiale sarà conservato il proprio stipendio fino a che non consegua stipendio uguale o maggiore.

Art. 127.

Il presente ordinamento andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Colonia alla quale data cesseranno di avere efficacia le norme del regolamento amministrativo emanato con decreto governatoriale n. 1 del 1° maggio 1905, e le successive modificazioni ad esso apportate ed andato in vigore in base ad istruzioni Ministeriali, col quale regolamento si è provveduto di fatto in via provvisoria all'ordinamento amministrativo della Colonia anteriormente all'attuazione del presente ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 26 giugno 1910:

Gaudio Ernesto, tenente Bari (a disposizione Ministero marina), cessa di essere a disposizione dell'anzidetto Ministero dal 1° luglio 1910.

Di Giorgio Luigi, id. id. Ancona, collocato a disposizione Ministero marina dal 1° luglio 1910.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Drusco Giuseppe, capitano legione Bologna — Borgna cav. Giuseppe, id. a disposizione Ministero affari esteri — Ademollo Amedeo, id. legione Bari — Ercoli Lorenzo, id. id. Bari — Marchettini Leopoldo, id. id. Allievi — Alongi Francesco, id. id. Ancona id. Schiavetti Giuseppe, id. id. Cagliari, l'anzianità di grado degli anzidetti capitani, promossi tali con R. decreto 31 marzo 1910, è portata, per effetto della legge 8 maggio 1910, n. 227, alla data 1° gennaio 1910, dalla quale decorreranno pure gli assegni del grado di capitano.

Sono revocati e considerati come non avvenuti, per effetto della legge 8 maggio 1910, n. 227, i RR. decreti in data 6 gennaio e 13 febbraio 1910, coi quali i tenenti nell'arma dei carabinieri Reali Rinaldi Gaetano e Pozzi Giovanni furono collocati nella posizione di servizio ausiliario per ragione di età a datare, rispettivamente, dal 21 gennaio e dal 4 marzo 1910.

Promozioni, trasferimenti, nomine e relative destinazioni nell'arma dei carabinieri Reali:

Tenenti promossi capitani:

Soardi Giuseppe — Serra cav. Francesco — Tripepi Giovanni — Costantini Antonio — Gaudio Ernesto — Squillero cav. Giovanni — Pozzi Giovanni — Poggesi nobile di Pisa Gino — Marenzi nobile Giovanni — Ferrari Pilade — Rinaldi Gaetano — Stefanon Dario — Rosicarelli Marcello — Montanari Giuseppe — Troiano Guglielmo — Casavecchia Silvio — Panarelli cav. Giuseppe — Cogozzo Nicola — Verde cav. Benedetto — De Luigi Giovanni — Allione Paolo — Lazari nob. Pietro — Reggio Amerigo.

Tenenti promossi capitani:

Bartoli Ettore — Cherubini Fiorenzo — Valenzuola Alfredo — Giannuzzi Alberto — Prezzolini Gio. Battista — Paolasso Gio. Battista — Arici Antonio.

Capitano promosso maggiore, con anzianità e con decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1910:

Bellotti cav. Carlo.

Tenenti promossi capitani, con anzianità e con decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1910:

Pini Benedetto — Marcucci Giuseppe — Casagrande Giovanni — Radice Raffaele — Sanna cav. Paolo — De Boni Antonio — Guerri Pietro Quinto — Vacatello cav. Francesco — Andriolo Giuseppe — Cantele Ugo — Vernetti Blina Angelo — Carossini cav. Giov. Battista — Lauro cav. Arcangelo — Miglietta Luigi.

Sottotenenti promossi tenenti, con anzianità e con decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1910:

Frizzo Antonio — Lucente Eduardo — Pizzinato Girolamo — Borsatti Celso — Vannutelli Giuseppe — Gervasutti cav. Giovanni — Losco Eugenio — Zoboli Raffaele.

Sottufficiali dei carabinieri Reali nominati sottotenenti, con anzianità e con decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1910:

Testani Pietro — Bonisconti Vincenzo — Bernini Armando — Quacchi Ormisda — Pilati Antonio — Frassa Pietro — Zeppini Alberto — Dezio Giuseppe — Cinti Alfonso — Massari Giuseppe — Artale Giuseppe — Corò Francesco — Carta Alberto.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Bertolini cav. Giovanni, maggiore 79 fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego, dal 2 giugno 1910.

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

Tenenti colonnelli promossi colonnelli e nominati comandanti del reggimento per ciascuno indicato, con decorrenza per l'anzianità e per gli assegni dal 1° luglio 1910:

Fioretta cav. Pietro — Orgera cav. Aurelio — Belluzzi cav. Secondo — Diaz cav. Armando — Vanzo cav. Augusto — De Gennaro cav. Francesco — Uboldi de' Capei cav. Carlo — Baldini cav. Giuseppe — De Albertis cav. Vittorio — Scoti cav. Oreste — Curatolo cav. Gioacchino — Grillo cav. Vittorio — Fara cav. Gustavo — Satta-Semidei cav. Francesco.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

I seguenti ufficiali di fanteria e del corpo di stato maggiore sono promossi al grado superiore, con decorrenza per l'anzianità e per gli assegni dal 1° luglio 1910:

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Candela cav. Antonio — Drago cav. Alfredo — Giannitrapani cav. Garibaldi — Ponzio-Vaglia cav. Oscarre — Marchisio cav. Giuseppe — Corapi cav. Rocco — Carpinacci cav. Giuseppe — Giglio cav. Enrico — D'Angelo cav. Raffaele — Duci cav. Nestore — Ratti cav. Giuseppe — Taverna cav. Carlo — Denina cav. Carlo — Desenzani cav. Giacomo — Gorresio cav. Vincenzo — Bozza cav. Domenico.

Mezzo cav. Achille — Galli cav. Temistocle — Castellazzi cav. Carlo — De Baldini cav. Vittorio — Monesi patrizio di Modena cav. Sigismondo — Scota cav. Umberto — Autuori cav. Errico.

Capitani promossi maggiori:

Cardelli cav. Emilio — Ripari cav. Arnaldo — Scardino cav. Carmelo — De Simone cav. Semplicio — Ruzzenenti cav. Alfonso

— Segala cav. Umberto — Fabbrini cav. Giulio — Guala cav. Ernesto — Battaglia cav. Silvio — Gotelli cav. Giovanni — Durando cav. Leopoldo — Ranieri cav. Guglielmo — Lajolo cav. Giov. Battista — Abbolito cav. Antonino — Beruto cav. Giovanni — Bava cav. Adolfo — Azzoni cav. Bernardo — Nazzani cav. Adriano — Rinaldi cav. Francesco — Leone cav. Luigi — Soave cav. Vittorio — Di Pompeo cav. Federico — Campolmi cav. Riccardo — Frassi cav. Giuseppe — Franceschi cav. Temistocle — Emanuelli cav. Carlo — Bessone cav. Ettore — Barbiani cav. Giuseppe — Aymini cav. Camillo — Petracchi cav. Aurelio — Gioppi dei conti Gioppi nob. cav. Antonio — Cajani cav. Bonifacio — Farano cav. Giovanni — Magliulo cav. Angelo.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Soliani Raschini conte cav. Vittorio, maggiore in aspettativa per motivi di famiglia, a Bologna, ammesso, a datare dal 3 luglio 1910, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Mossini Settimio, capitano 7 bersaglieri, la promozione all'attuale grado deve considerarsi avvenuta col R. decreto 1° luglio 1909 e con anzianità 30 giugno 1909

Chiarini cav. Luigi, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio 3 bersaglieri, dal 5 luglio 1910, con decorrenza per gli assegni dal 16 luglio 1910.

Novarese Carlo, id. id.. id. id. 45 fanteria, dal 7 id., id. id. dal 16 id.

Consolini Enrico, id. id., id. id. 14 id., dall'8 id., id. id. dal 16 id.

Basile Giovan Giorgio, id. id., id. id. 1° id., dall'8 id., id. id. dal 16 id.

Lanino Giusto, in aspettativa a Torino, richiamato in servizio 14 fanteria, dal 1° luglio 1910, con decorrenza per gli assegni dal 16 luglio 1910.

Cavalli-Molinelli Pietro, id. in aspettativa speciale per la durata di un anno, l'aspettativa anzidetta è prorogata di un altro anno.

Ravasenga Pietro, id. 32 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio per la durata di un anno.

Rigoni Angelo, id. 86 id. — Alizeri Nicolò, id. 41 id. — Conti Luigi, id. 35 id. — Pazzi Fortunato, id. 6 bersaglieri, collocati in aspettativa speciale per la durata di un anno.

Bresso Giuseppe, tenente 2 alpini, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di 4 mesi.

Juglaris Niccolò, id. 28 fanteria, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio per la durata di un anno.

Mazzei Lapo, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio per la durata di sei mesi, l'aspettativa anzidetta è prorogata di altri tre mesi.

Noya Alberto, id. 80 fanteria — Codevilla Tito, id. 64 id. — Colonna Alberto, sottotenente 64 id., collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 10 luglio 1910:

Landi Bandino, capitano 88 fanteria, collocato in aspettativa speciale per la durata di un anno.

Orgitano Vincenzo, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dall'11 luglio 1910, con decorrenza per gli assegni dal 16 luglio 1910.

Morese Pasquale, id. id., id. id. 47 id., dal 12 id., id. id. dal 16 id.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

De Raymondi dei conti De Raymondi nob. cav. Vittorio, tenente colonnello comandante reggimento lancieri d'Aosta — Ricciardi cav. Antonio, id. id. id. cavalleggeri di Piacenza — Cerqua cav. Guglielmo, id. id. id. id. di Lodi, promossi colonnelli continuando come sopra, a datare per l'anzianità e per gli assegni dal 1° luglio 1910.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

I seguenti ufficiali di cavalleria sono promossi al grado superiore, con decorrenza per l'anzianità e per gli assegni dal 1° luglio 1910 e con la destinazione per ciascuno indicata:

Maggiori promossi tenenti colonnelli continuando nell'attuale destinazione:

Montesperelli cav. Ottorino, reggimento cavalleggeri di Udine — Zorze cav. Gian Domenico, id. id. di Aquila — Botto cav. Carlo, reggimento cavalleggeri di Foggia — Pezzani nob. cav. Antonio, id. Nizza cavalleria.

Capitani promossi maggiori:

Agnoli Luigi, destinato reggimento cavalleggeri di Padova.

Toso cav. Cesare, id. id. lancieri di Milano.

Fe d'Ostiani nob. e conte cav. Alfredo, scuola di guerra, continuando come sopra.

Bollati Federico, reggimento cavalleggeri guide, id. id.

Filippini Arnaldo, destinato reggimento lancieri Vittorio Emanuele II.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Cianci di Leo Sanseverino nobile Michele, tenente reggimento cavalleggeri di Lodi, collocato in aspettativa per infermità temporarie provenienti dal servizio per la durata di sei mesi.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Caffarelli cav. Giuseppe, tenente colonnello direttore artiglieria Spezia, promosso colonnello continuando nella carica anzidetta, a decorrere per l'anzianità e per gli assegni dal 1° luglio 1910.

I seguenti ufficiali d'artiglieria sono promossi al grado superiore con anzianità e con decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1910:

Maggiore promosso tenente colonnello:

Degli Uberti cav. Alfredo, comando artiglieria campagna Napoli.

Capitani promossi maggiori:

Calcagni cav. Roberto — Laurenti cav. Felice — Garrone cav. Mario

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Verani Masin dei baroni di Castelnuovo nobile Carlo, maggiore 11 artiglieria campagna, rettificato il cognome, come appresso: Verani Masin di Castelnuovo barone Carlo.

Arma del genio.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Conti cav. Adolfo, tenente colonnello direttore genio Palermo, promosso colonnello continuando come sopra, con decorrenza per l'anzianità e per gli assegni dal 1° luglio 1910.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 13 agosto corr. anno, in San Sostene, provincia di Catanzaro, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 16 agosto 1910.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreti del 13 agosto 1910, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, viste le deliberazioni delle Deputazioni provinciali di Verona e di Mantova, ha imposto i provvedimenti curativi alle piante infette dalla *Diaspis pentagona* rispettivamente nei comuni di Castion Veronese e di Carbonara Po.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio centrale II)

ESERCIZIO 1910-1911

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO
e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

1ª decade - dal 1° al 10 agosto 1910.

	RETE			STRETTO DI MESSINA		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	13437 (1)	13351 (1)	+ 86	23	23	—
Media	13432	13348	+ 84	23	23	—
Viaggiatori	5,759,783 00	5,574,887 74	+ 184,895 26	5,370 00	5,207 28	+ 162 72
Bagagli e cani	249,221 00	241,317 72	+ 7,903 28	137 00	128 70	+ 8 30
Merci a G. V. e P. V. acc.	1,273,798 00	1,232,361 22	+ 41,436 78	1,781 00	1,698 25	+ 82 75
Merci a P. V.	6,562,829 00	6,353,957 56	+ 208,871 44	4,305 00	4,131 48	+ 173 52
Totale	13,845,631 00	13,402,524 24	+ 443,106 76	11,593 00	11,165 71	+ 427 29
PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio al 10 agosto 1910.						
Viaggiatori	21,481,715 00	20,734,573 14	+ 747,141 86	17,701 00	16,406 20	+ 1,294 80
Bagagli e cani	994,193 00	963,877 80	+ 30,315 20	641 00	595 81	+ 45 19
Merci a G. V. e P. V. acc.	4,963,914 00	4,838,752 34	+ 125,161 66	7,913 00	6,130 71	+ 1,782 29
Merci a P. V.	24,654,424 00	23,925,109 92	+ 729,314 08	16,916 00	14,929 27	+ 1,986 73
Totale	52,094,246 00	50,462,313 20	+ 1,631,932 80	43,171 00	38,061 99	+ 5,109 01
PRODOTTO PER CHILOMETRO.						
Della decade	1,030 41	1,003 86	+ 26 55	504 04	485 47	+ 18 57
Riassuntivo	3,878 37	3,780 51	+ 97 86	1,877 00	1,654 87	+ 222 13

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-Città, ed i tronchi Confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

AVVISO.

Sono pervenute a questo Ministero L. 63.50 e l a quello della marina L. 20, per conto di persone ignote, in risarcimento di danni cagionati all'erario.

Dette somme sono state versate presso la tesoreria centrale del Regno, che ha rilasciato per le L. 63.50 la quietanza n. 3780, del 28 giugno u. s., con applicazione al cap. 108, art. 1, del bilancio dell'entrata per l'esercizio u. s. e per le L. 20 la quietanza n. 307, con applicazione al cap. 123, art. 10, del bilancio per l'esercizio in corso.

Roma, 16 agosto 1910.

Per il direttore generale
CIGLIANA.

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0 cioè n. 327,505 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,190,794 dell'ex-consolidato 5 0[0), per lire 630 - 588 e n. 350,894 d'iscrizione (già n. 1,226,036 del 5 0[0), per L. 228.75 - 213.50, al nome di Bruno-Armisoglio o Armissoglio

Felicina, *Giustina* ed Andrea fu Giuseppe, minori, sotto la tutela di Cesare Augusto Gallo, domiciliati in Sassari, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bruno-Armissoglio *Maria-Felicita-Giustina*, *Giustina-Maria-Salvatora-Adele* ed Andrea fu Giuseppe, minori, ecc. . . . . (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 6 agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 410,749 di L. 3.75 (corrispondente al n. 1,306,902 di L. 5 consolidato 5 0[0) al nome di *Roberti* Gennaro fu Vincenzo, minore sotto la tutela di Antonio Squitieri fu Gaetano, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Roberto* Gennaro fu Vincenzo, ecc... (come sopra) vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 300,547 di L. 45 (già n. 1,146,463 del cons. 5 0[0), al nome di Isolabella Maria, Teresa, *Luigi*, *Emilio* ed Isolina fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Parodi Caterina fu Andrea, vedova di Isolabella Giovanni, domiciliati in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Isolabella Maria, Teresa, *Giovanni-Luigi*, *Emilia*, ed Isolina fu Giovanni, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0/0, n. 316,172 di L. 67.50 (già consolidato 5 0[0 n. 1,172,154 di L. 90) al nome di Bozzello *Battista, Giacomo e Caterina di Domenico*, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da quest'ultimo, domiciliati in Lugnano (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bozzello *Giovanni-Battista, Savino-Giacomo e Catterina di Domenico-Pietro* minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 321,459 di L. 11.25 (già n. 1,181,165 di L. 15 cons. 5 0[0 e n. 321,458 di L. 11.25 (già n. 1,181,160 di L. 15 cons. 5 0[0) la prima al nome di Chiodini *Ferdinando* fu Severino, minore, sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Giovanni ved. Chiodini Severino, e la seconda al nome di Chiodini Francesco, Annunziata, Luigia, Stefano *Ferdinando* e Prospero fu Severino, minori, come sopra, con vincolo d'usufrutto a favore della mentovata Bianchi Rosa fu Giovanni ved. Chiodini, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi la prima a Chiodini *Francesca-Maria-Rosa-Ferdinanda* fu Severino, minore ecc., e la seconda a Chiodini Francesco, Annunziata, Luigia, Stefano, *Francesca-Maria-Rosa-Ferdinanda* e Prospero fu Severino, minori ecc. (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 422,217 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (già n. 1,320,817 del consolidato 5 0[0) per L. 750, al nome di Valentini Vittorio di Bernardo, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Valentini Vittorio di Bernardo, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

2° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75 - 3.50 0[0 del certificato del consolidato 5 0[0 n. 444,336 di L. 650 a favore di Tornielli Marianna fu Agabio vedova Bonfantini, domiciliata in Vergano (Novara), portante a tergo due dichiarazioni di cessione, l'una della titolare a favore di Mazza Felice fu Natale, e la seconda del detto Mazza Felice a favore di Mazza Andrea fu Natale.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo

foglio di tale certificato, contenente le suaccennate dichiarazioni di cessione è stato unito al nuovo certificato 3.75 - 3.50 0[0 n. 71,721 di L. 487.50, emesso in sostituzione per conversione formandone parte integrante e che perciò non ha isolatamente alcun valore.

Roma, 6 agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel cons. 3.75 - 3.50 0[0 del certificato del cons. 5 0[0 n. 18,720, della rendita di L. 130, intestato a Benedetti Antonio fu Giuseppe, portante a tergo dichiarazione di cessione fatta addì 23 marzo 1871 dal titolare a favore di Menghini Agnese fu Leonildo, moglie del titolare stesso e sul *recto* del secondo mezzo foglio altra dichiarazione di cessione in data 27 aprile 1875 fatta dalla detta signora Menghini a favore dell'Istituto d'arte e mestieri in Fermo.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il predetto certificato, contenente le dichiarazioni di cessione suaccennate, è stato unito al nuovo corrispondente certificato consolidato 3.75 - 3.50 0[0, n. 8570 emesso in sostituzione, per conversione, formandone parte integrante, e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 26 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 agosto, in **L. 100.61.**

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

17 agosto 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,24 23	102,36 23	103,75 17
3 1/2 % *netto*	103,88 15	102,13 15	103,42 50
3 % *lordo*	72,29 17	71 09 17	71 37 99

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Continua il riserbo della stampa austriaca sui risultati del colloquio di Marienbad ed esso certamente non è rotto dal comunicato pubblicato ieri dal *Fremdenblatt*, così concepito:

Hakki pascià è arrivato il 14 corrente a Marienbad per farvi una cura. Egli ha fatto visita al conte di Aehrenthal, che vi soggiorna per lo stesso motivo. I due uomini di Stato hanno approfittato dell'occasione per scambiare le loro impressioni circa le più importanti questioni che si trovano in questo momento sul tappeto. Le eccellenti relazioni che esistono attualmente fra l'Austria-Ungheria e la Turchia contribuiscono a dare a questa intervista un carattere veramente cordiale.

Contrariamente a quanto afferma l'ufficioso giornale viennese, i corrispondenti degli altri giornali da Marienbad assicurano che Hakki pascià è fin da ieri l'altro partito per Carlsbad ed il conte di Aehrenthal è partito ieri per Ischl per presenziare le feste indette per la ricorrenza dell'ottantesimo anniversario dell'Imperatore.

***

Il monito espresso verbalmente dai rappresentanti delle potenze protettrici al Governo cretese già produce il suo effetto ed un dispaccio da Atene, 17, dice:

Secondo un dispaccio da La Canea i notabili cretesi rifiutano di accettare qualsiasi candidatura all'assemblea nazionale greca.

Micheliodakis, fra gli altri, ha telegrafato oggi all'*Acropolis* annunziandogli il suo formale rifiuto di accettare qualsiasi candidatura.

Le potenze hanno dovuto manifestare il loro desiderio che deputati cretesi non fossero eletti a far parte dell'assemblea nazionale greca, innanzi alla recisa attitudine contraria assunta dalla Turchia e per impedire lo scoppio di una guerra turco-greca.

In proposito il ministro turco delle finanze, Djavid Bey, trovandosi nei passati giorni a Berlino fece ad un giornalista, sulla questione dei deputati cretesi, dichiarazioni spieganti l'opposizione della Porta e disse:

Noi non permettiamo ai signori Thetokis e Ralli di realizzare il piano loro attribuito d'introdurre di contrabbando deputati cretesi nell'assemblea nazionale ellenica: ciò sarebbe da noi considerato come caso di guerra. La questione candiotta deve essere risolta definitivamente magari con la nomina d'un governatore europeo, non però greco, da designarsi dal Sultano.

Rispondendo poi ad altre domande, soggiunge:

Circa l'allacciamento delle ferrovie greche alla rete ferroviaria turca, ragioni strategiche ed economiche rendono inaccettabile il progetto della Grecia, secondo il quale la ferrovia d'allacciamento dovrebbe costeggiare il mare. La congiunzione ferroviaria con Atene ha certamente importanza internazionale, ma la costruzione di questa linea significherebbe un atto di grande condiscendenza della Turchia verso la Grecia, e pel momento sarebbe troppo pretendere che la Turchia vi aderisse.

In quanto ai rapporti della Turchia con la Bulgaria escludo un conflitto. Quello che noi facciamo in Macedonia non riguarda affatto la Bulgaria. Molti bulgari in Macedonia sono perfettamente tranquilli e contenti. Sono menzogneri tutti i racconti di pretese atrocità commesse in Macedonia.

***

Come viene comunicato da un dispaccio da Parigi, 17, i giornali francesi ricevono informazioni da Barcellona, secondo le quali il pericolo di una insur-

rezione carlista nella Spagna si accentua. Tali informazioni dicono:

I carlisti di Catalogna lavorano attivamente intorno alla diffusione degli appelli per le riunioni all'aria aperta progettate per il 28 corrente in numerosi punti della Catalogna.

Sono stati organizzati Comitati locali che distribuiscono largamente proclami carlisti nei villaggi catalani.

Si attribuisce grande importanza a questa organizzazione che è generalmente considerata come un saggio delle forze carliste cattoliche.

Il numero delle riunioni si eleverebbe ad 80.

I repubblicani, da parte loro, sono disposti a convocare egualmente i membri del loro partito negli stessi punti ove si terranno le riunioni carliste per impedire che esse vengano effettuate nel caso che non fossero proibite dalle autorità.

I luoghi scelti dai carlisti sono situati generalmente tra le montagne e sono di facile difesa.

Si dice che il governatore della Catalogna consiglierà il Governo di proibire queste dimostrazioni, in vista del loro carattere di provocazione.

Secondo notizia da Pekino giunta ieri a Londra, il reggente avrebbe destituito alcuni grandi consiglieri della Corona, sostituendoli con altri a lui più ligi.

Tali cambiamenti sembrano indicare il ritorno allo stato di cose del passato Regno e dimostrano da parte del reggente, in seguito all'insuccesso della politica degli ultimi tempi, la volontà di ristabilire un Governo più forte.

L'editto è bene accolto tra gli stranieri ed i cinesi.

* * *

Gli Stati Uniti d'America si preparano a riconoscere la elezione del presidente Madriz nel Nicaragua. In proposito un dispaccio da Londra, 17, dice:

Il *Times* ha da New York che per notizie di Washington, il Governo messicano ha intenzione di fare una dimostrazione di simpatia all'indirizzo di Madriz, come presidente di Nicaragua. Manifestazioni speciali di simpatia saranno fatte ai rappresentanti di Madriz alle feste per il cinquantenario dell'indipendenza del Messico che avranno luogo nel prossimo settembre.

Gli Stati Uniti non sono malcontenti di queste manifestazioni e riconosceranno il diritto del Messico di riconoscere Madriz, quantunque esso non sia stato riconosciuto dagli Stati Uniti.

Corre voce a Messico che il ministro del Nicaragua a Washington, Corea, sostituirà Madriz nella presidenza e che tale nomina avrebbe un accoglimento favorevole da parte degli Stati Uniti.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Elena festeggia oggi il suo giorno onomastico.

Alla Augusta Signora, fulgente di virtù nella santità di sposa e di madre, salgono spontanei e sentiti gli auguri e le benedizioni universali.

Per la fausta ricorrenza gli edifizi pubblici e moltissime case private hanno issato la bandiera nazionale, i corpi armati municipali hanno indossata l'alta uniforme.

Questa sera i concerti municipale e militari suoneranno sulle principali piazze, straordinariamente illuminate.

Alla Sovrana inviarono telegrammi augurali il sindaco, le altre autorità cittadine e molti sodalizi.

S. A. R. la Duchessa di Genova Madre, prosegue a migliorare com'era nel voto universale.

Il bollettino pubblicato ieri sera, alle ore 18, dai professori Pescarolo e Dalla Chiara reca:

« La malattia acuta è completamente risolta. Permane il periodo di debolezza generale, contro cui potrà la mirabile energia della augusta principessa ».

S. E. Tedesco. — L'altro ieri sera il Municipio di Ortona a Mare ha offerto un banchetto di 125 coperti in onore di S. E. il ministro Tedesco.

Durante il banchetto furono pronunciati parecchi discorsi e brindisi inneggianti tutti all'opera del Governo e dell'on. Tedesco rappresentante del collegio di Ortona.

Ieri mattina S. E. Tedesco, visitò i lavori portuali ed alle 12.30, vivamente acclamato dalla cittadinanza e salutato dalle autorità e dalle notabilità cittadine, partì per Potenza.

Cortesie internazionali. — L'incaricato di affari del Belgio si è recato ieri alla Consulta per esprimere, d'ordine del suo Governo i ringraziamenti del Governo belga al marchese di San Giuliano ed al Governo italiano per le condoglianze manifestate al Governo belga dal ministro d'Italia a Bruxelles per l'incendio dell'Esposizione.

Salute pubblica. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« I funzionari inviati dal Ministero degli interni per appurare la vera natura di casi sospetti di colera verificatisi in qualche comune della provincia di Bari, hanno in base ad esame batteriologico eseguito dal professore Gosio, constatato che alcuni casi sono effettivamente di colera.

« Le misure precauzionali già prese fin dal primo annunzio del sospetto, misure che sono state in questi ultimi giorni rigorosamente intensificate, fanno ritenere che sarà impedita la diffusione del morbo.

« Anzi a tale scopo il Ministero dell'interno, oltre ai provvedimenti d'indole generale impartiti a tutte le Provincie del Regno, ha con speciali istruzioni disposto che nelle Provincie limitrofe a quella di Bari siano fin d'ora pronti tutti i mezzi per impedire qualsiasi trasmissione infettiva. E ove questa avvenisse, possa tosto venire isolata ».

Feste patriottiche in Lucania. — Ieri, alle 11, sono ritornati a Potenza da Corleto Perticara S. E. il sottosegretario di Stato Vicini, coll'on. D'Agosto, il prefetto comm. Quaranta, i presidenti del Consiglio e della Deputazione provinciale e tutte le altre autorità che si erano colà recate.

Giunsero pure, quali rappresentanti di Corleto, l'on. senatore Tommaso Senise, il comm. Decio Albini ed il sindaco avv. Giuseppe Lacava, presidente di quel Comitato per la commemorazione dell'insurrezione lucana.

L'on. senatore Carmine Senise e l'on. deputato Pietro Lacava dovettero rimanere a Corleto, perchè indisposti.

L'on. Lacava doveva rappresentare Napoli e Modena.

Ricordi patrii. — Ieri, a San Lorenzo (Reggio Calabria), è stata solennemente inaugurata la lapide commemorativa della proclamazione della dittatura di Garibaldi.

Assistevano alla cerimonia il prefetto comm. Pesce, il sindaco di Reggio Foti, il senatore Plutino ed altre autorità e notabilità.

Il patriota Bruno Rossi e l'on. Bruno Larizza pronunziarono applauditi discorsi.

Cinquantenario del Plebiscito a Napoli. — Per le feste commemorative a Napoli del Plebiscito cinquantenario il Governo ha concesso la riduzione ferroviaria della tariffa differenziale *B* in tutte le stazioni d'Italia dal 1° settembre al 31 ottobre con quattro buoni di viaggio a tariffa ridotta del 60 per cento ai possessori della tessera di L. 5 del Comitato di Napoli e che sarà anche posta in vendita in tutte le stazioni del Regno.

Oltre alla riduzione ferroviaria la tessera contiene molte altre facilitazioni come l'ingresso gratuito ai Musei, la visita alle Reggie di Napoli, Caserta e Capodimonte; il 50 per cento di riduzione all'Acquarium, alla ferrovia Circumvesuviana ed alla ferrovia Cumana e il 10 per cento sui prezzi di parecchi primari ristoranti.

Giornalisti francesi in Italia. — L'anno decorso l'Associazione nazionale per il movimento dei forestieri organizzò una gita di giornalisti inglesi nell'Alta Italia, la quale ebbe uno straordinario successo e produsse un grande beneficio al nostro paese, inquantochè tutta la stampa inglese si occupò lungamente nel modo più simpatico dell'Italia, delle sue bellezze panoramiche ed artistiche, del suo sviluppo economico, del suo progresso civile.

Incoraggiata dal successo, l'Associazione per il movimento dei forestieri ha voluto organizzare quest'anno, come già abbiamo annunziato, una gita di giornalisti francesi.

La comitiva partirà il 19 corrente da Parigi, accompagnata dal comm. Alessandro Rubini, segretario fondatore della Camera di commercio italiana a Parigi.

Sarà ricevuta alla stazione di Modane dalla presidenza dell'Associazione per il movimento dei forestieri che accompagnerà nel suo viaggio l'eletta comitiva insieme ai delegati della Federazione nazionale fra le Associazioni giornalistiche italiane.

In tutte le città che segnano il percorso della comitiva, da noi già pubblicato, si sono costituiti Comitati di ricevimento composti dalle locali sezioni dell'Associazione movimento forestieri col concorso delle autorità e dell'Associazione della Stampa.

La comitiva giungerà a Roma la sera del 12 settembre e vi si tratterrà nei giorni 13, 14, 15.

Il Comitato di ricevimento in Roma sarà composto del sindaco di Roma, del presidente della Deputazione provinciale, del presidente dell'Associazione movimento forestieri, del presidente del Comitato per il 1911 e del presidente dell'Associazione della Stampa.

Italiani all'estero. — Un telegramma da Derna (Cirenaica) informa essere colà arrivata dall'interno la Missione archeologica italiana, diretta dal prof. Handherr. Tutti bene.

Frutta e ortaglie da esportare. — Il delegato commerciale d'Italia in Germania comunica al Ministero dell'agricoltura che, sulla piazza d'Amburgo, le uve da tavola di Milazzo furono quotate il giorno 16, marchi 70 a quintale metrico; le algerine 80 e quelle di Bisceglie 60.

Le pesche di Massalombarda furono quotate dagli 85 ai 95 marchi a quintale e quelle di Napoli dai 40 ai 48.

I pomodori si sostennero debolmente a 16 marchi.

Movimento commerciale. — Il 16 corrente, a Genova furono caricati 1270 carri di cui 500 di carbone pel commercio e 124 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 502, di cui 86 di carbone pel commercio e 12 per l'Amministrazione ferroviaria: a Savona 425, di cui 283 di carbone pel commercio e 34 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 203 di cui 42 di carbone pel commercio e 32 per l'Amministrazione ferroviaria e a Spezia 92, cui 86 di carbone pel commercio e 1 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Il *Tommaso di Savoja*, del Lloyd Sabaudo, ha proseguito da Santos per Buenos-Aires. Il *Bologna*, della Società Italia, ha proseguito da Santos per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CALAIS, 17. — L'aviatore Moisant, su monoplano, ha lasciato Calais per fare la traversata della Manica, stamane alle 10,30.

Giunge ora notizia da Dover che egli ha preso terra presso Dover, in buone condizioni.

PARIGI, 17. — Il presidente della Repubblica, Fallières, è giunto stamane di ritorno dalla Svizzera.

VIENNA, 17. — L'Imperatore ha conferito il titolo di barone al capo dello stato maggiore generale, generale Conrad von Hoetzendorf.

KIEL, 17. — Le torpediniere *S* 76 e *S* 32 hanno avuto una collisione nella baia di Kiel e sono affondate.

Gli equipaggi sono salvi.

ISCHL, 17. — In occasione dell'80° genetliaco dell'imperatore Francesco Giuseppe la città è imbandierata e decorata magnificamente. Lungo le vie, che l'Imperatore percorrerà domani per recarsi al pranzo di gala al Kurhaus, sono stati eretti archi di trionfo.

Numerosi membri della famiglia Imperiale sono qui giunti oggi.

BRUXELLES, 17. — Nel pomeriggio il Re del Belgio ha visitato l'Esposizione.

Dopo aver compiuto un giro intorno alla distesa delle rovine prodotte dall'incendio, il Re è entrato nella galleria francese ed è indi passato nella sezione italiana, dalla quale erano stati momentaneamente allontanati i visitatori.

Si trovavano a ricevere il Sovrano l'ing. Gatti-Casazza ed il cav. Orlandi, ai quali il Re ha detto: Sono contento che la vostra bella sezione sia rimasta intatta.

La folla ha accolto con ovazioni il Re durante la visita all'Esposizione durata un'ora e mezzo.

LONDRA, 17. — Durante la traversata della Manica l'aviatore Moissant ha dovuto lottare contro una forte brezza che lo ha costretto a mutare direzione. L'aviatore si è mantenuto all'altezza di 100 a 150 piedi ed ha preso terra in un campo di avena a circa sei miglia dalla costa.

Moissant spera di ripartire nel pomeriggio per Londra.

BRUXELLES, 17. — Il Re ha cominciata la sua visita all'Esposizione entrando nel parco di Solbosch ove è stato ricevuto dal duca di Ursell, dal barone Janssan e dal ministro Hubert. Il Re ha dovuto procedere tra grande folla trattenuta a stento.

Il Re ha iniziato la visita dalle rovine della Kermesse.

Passando dinanzi alle macerie delle sezioni belga ed inglese, mentre il barone Janssen gli descriveva l'orrore dell'incendio, il Re chiedeva notizie dei danni, esprimendo vivo dolore per le bellissime cose distrutte e mostrandosi fiducioso che il Comitato esecutivo possa realizzare prestissimo la riparazione della parte devastata.

Avendo saputo che in una riunione tenuta stamane il Comitato delle Esposizioni ha deciso di ricostruire la Kermesse e di mascherare le rovine della sezione belga con un grande scenario di ricostituire la mostra britannica nella sala delle feste e quella alimentare francese in un nuovo padiglione e quella belga nella galleria delle mostre temporanee, il Re si è congratulato vivamente col barone Janssen e col duca di di Ursell.

Il Re è entrato poscia in quella parte della galleria francese ove il fuoco si arrestò e dopo avere attraversato il salone delle automobili, è entrato nella sezione italiana.

Quivi il Re è stato ricevuto dall'ing. Gatti-Casazza e dal segretario cav. Orlandi che erano circondati dai funzionari del Comitato.

Il Re dopo espresso il suo compiacimento perchè la sezione italiana è rimasta immune dal fuoco, ha ammirato l'ordine perfetto del salone dell'arte decorativa.

L'ing. Gatti-Casazza ed il cav. Orlandi hanno espresso al Re le condoglianze per la sventura toccata alle nazioni danneggiate e lo hanno ringraziato delle congratulazioni perchè la sezione italiana sia rimasta intatta.

Il Sovrano ha terminato così la sua visita all'Esposizione ed all'uscita è stato vivamente acclamato dalla folla.

Gli espositori belgi ed il Comitato esecutivo della Esposizione tengono frequenti riunioni per concretare la risurrezione delle Mostre scomparse.

DEAL, 17. — L'aviatore Moissant ha deciso all'ultimo momento di rinviare a domani mattina il suo viaggio a Londra. Se il tempo lo permetterà egli partirà alle cinque del mattino.

TOKIO, 17. — Un telegramma da Seoul annunzia che il ministro giapponese della guerra Terauki ha iniziato i negoziati ufficiali per l'annessione della Corea al Giappone.

SANTIAGO DEL CILE, 17. — La notizia della morte del presidente della Repubblica, Montt, ha prodotto in tutto il Cile profonda emozione.

Tutti i partiti sono di accordo per facilitare l'elezione del suo successore in conformità alle strette disposizioni della legge.

VIENNA, 18. — La *Wiener Zeitung* pubblica l'annunzio di 500 decorazioni, 114 delle quali conferite a signore, che l'Imperatore ha accordato in occasione del suo 80° genetliaco per opere umanitarie e di utilità generale.

Il *Bollettino militare* pubblica pure numerose decorazioni conferite per opere umanitarie a militari.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

17 agosto 1910

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	760.74.
Umidità relativa a mezzodì	28.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	**massimo** 30.8.
	minimo 16.1.
Pioggia	—

17 agosto 1910.

In Europa: pressione minima **di** 768 sulla Baviera, **massima** di 754 sul Baltico.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito di quasi 1 mm. al sud Sardegna, irregolarmente variato sull'Italia inferiore, aumentato altrove fino a 2 mm. in val Padana; temperatura aumentata nelle provincie meridionali, diminuita altrove; pioggie con temporali sull'alta Italia.

Barometro: 762 a sud della Sardegna; 766 al sud della Sicilia ed alpi; 765 altrove.

Probabilità: venti deboli vari; cielo vario con qualche temporale sull'alta Italia, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 17 agosto **1910.**

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	sereno	calmo	24 3	19 5
Spezia	sereno	legg. mosso	27 3	17 4
Cuneo	1/4 coperto	—	26 4	16 8
Torino	sereno	—	25 5	17 2
Alessandria	sereno	—	28 9	16 6
Novara	nebbioso	—	29 0	15 8
Domodossola	sereno	—	27 4	12 7
Pavia	sereno	—	29 0	15 9
Milano	1/2 coperto	—	30 5	18 4
Como	sereno	—	29 0	19 0
Sondrio	sereno	—	26 3	15 8
Bergamo	nebbioso	—	29 0	14 8
Brescia	1/4 coperto	—	27 8	20 2
Cremona	coperto	—	30 3	18 9
Mantova	1/2 coperto	—	29 2	18 6
Verona	coperto	—	30 2	18 3
Belluno	1/4 coperto	—	24 6	16 1
Udine	coperto	—	27 0	18 7
Treviso	coperto	—	28 9	19 7
Venezia	—	—	—	—
Padova	coperto	—	27 8	18 5
Rovigo	3/4 coperto	—	30 0	18 0
Piacenza	1/4 coperto	—	28 8	18 7
Parma	nebbioso	—	28 7	19 3
Reggio Emilia	coperto	—	29 0	19 8
Modena	coperto	—	29 4	19 1
Ferrara	coperto	—	29 2	19 1
Bologna	coperto	—	29 3	20 3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	28 6	18 0
Pesaro	coperto	mosso	27 5	20 0
Ancona	coperto	mosso	29 1	21 2
Urbino	nebbioso	—	28 3	18 4
Macerata	sereno	—	28 6	20 4
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/4 coperto	—	27 5	17 2
Camerino	1/4 coperto	—	28 0	18 2
Lucca	1/2 coperto	—	27 0	16 1
Pisa	sereno	—	27 3	15 7
Livorno	1/4 coperto	calmo	26 5	18 3
Firenze	1/2 coperto	—	30 4	18 4
Arezzo	3/4 coperto	—	30 2	17 0
Siena	1/2 coperto	—	28 5	18 5
Grosseto	1/4 coperto	—	28 0	16 0
Roma	1/2 coperto	—	30 0	16 1
Teramo	sereno	—	32 2	18 7
Chieti	3/4 coperto	—	26 8	20 0
Aquila	sereno	—	27 3	15 1
Agnone	sereno	—	28 9	17 7
Foggia	sereno	—	33 0	19 0
Bari	sereno	calmo	27 6	19 2
Lecce	sereno	—	32 2	20 0
Caserta	sereno	—	31 1	16 5
Napoli	sereno	calmo	28 5	20 8
Benevento	sereno	—	30 6	14 4
Avellino	sereno	—	27 9	10 2
Caggiano	sereno	—	27 6	18 2
Potenza	sereno	—	28 0	16 6
Cosenza	sereno	—	31 8	17 5
Tiriolo	sereno	—	27 0	18 1
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	28 0	23 0
Palermo	sereno	calmo	29 6	15 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	25 1	21 0
Caltanissetta	sereno	—	30 0	22 0
Messina	sereno	calmo	30 5	21 5
Catania	sereno	calmo	30 0	21 2
Siracusa	sereno	calmo	26 5	20 5
Cagliari	sereno	calmo	30 0	16 5
Sassari	sereno	—	28 8	18 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*